

**Ecc.mo Tribunale di Genova**

**Sezione Civile**

**Atto di integrazione del contraddittorio nel procedimento R.G. n. 9565/2023  
e contestuale invito alla mediazione ex D. Lg.s 28/2010  
con istanza di autorizzazione alla notifica ex artt. 150 c.p.c e 50 Disp. Att. c.p.c.**

**NELL'INTERESSE DI:**

**Dapelo Carla** (C.F. DPL CRL 54B42 I225X), nata il 02.02.1954 Santa Margherita Ligure rappresentata, assistita e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Emanuele Cozzio (cod. Fisc. CZZMNL75M24I225T, posta elettronica certificata: avvemanuelecozzio@puntopec.it), del Foro di Genova, ed elettivamente domiciliata in 16038 S. Margherita Ligure (Ge), Via Luisito Costa n. 23/2, tel. 0185/29.18.74, fax 0185/29.18.76.

L'Avv. Emanuele Cozzio dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvemanuelecozzio@puntopec.it.

**CONTRO:**

**Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria**

*Convenuta*  
*Avv. Giorgio Lembeck*

**E CONTRO:**

**GARBARINI ANTONIO FU GIOVANNI** nato il 29.09.1881 a Gorreto (Ge), dei suoi eredi e/o aventi causa, se esistenti e ancora in vita comunque di residenze sconosciute

*Convenuto/i*

**PREMESSO CHE**

- la Sig.ra Dapelo Carla è proprietaria dell'immobile sito in Gorreto (GE) Via Capoluogo civ. 28, confinante mediante muro comune in aderenza con il fabbricato sito in Gorreto (GE) Via Capoluogo civ. 30.

## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

- Il fabbricato sito in Gorreto (GE) Via Capoluogo civ. 30 si trova in totale stato di degrado e abbandono arrecando palesi e significativi pregiudizi alla proprietà della sig.ra Dapelo, come acclarato da CTU svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021 radicato nanti al Tribunale di Genova.
- Il fabbricato sito in Gorreto (GE) Via Capoluogo civ. 30 per la quota di 2/3 è divenuto di proprietà dello Stato.
- La restante quota di 1/3 del fabbricato sito in Gorreto (GE) Via Capoluogo civ. 30 risulta ancora catastalmente intestata al sig. GARBARINI ANTONIO FU GIOVANNI MARIA nato il 29.09.1881 a Gorreto.
- La sig.ra Carla Dapelo citava in giudizio nanti al Tribunale di Genova l'Agenzia del Demanio quale comproprietaria dell'immobile sito in Gorreto (GE) Via Capoluogo civ. 30 al fine di ottenere il ripristino del predetto immobile da parte dell'attuale proprietario, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente patiti come da atto di citazione del 21.10.2023 che di seguito si ritrascrive integralmente:

**Ecc.mo Tribunale di Genova**

**Sezione Civile**

**Atto di citazione in giudizio**

**NELL'INTERESSE DI:**

**Dapelo Carla** (C.F. DPL CRL 54B42 I225X), nata il 02.02.1954 Santa Margherita Ligure rappresentata, assistita e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Emanuele Cozzio (cod. Fisc. CZZMNL75M24I225T, posta elettronica certificata: avvemanuelecozzio@puntopec.it), del Foro di Genova, ed elettivamente domiciliata in 16038 S. Margherita Ligure (Ge), Via Luisito Costa n. 23/2, tel. 0185/29.18.74, fax 0185/29.18.76.

L'Avv. Emanuele Cozzio dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvemanuelecozzio@puntopec.it.

**CONTRO:**

**Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria** (C.F. 06340981007), in persona del legale rappresentante *pro tempore* presso la sede in Via C. F. Aprile n. 1, 16129 Genova all'indirizzo PEC: dre\_Liguria@pce.agenziademanio.it, nonché *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato Distretto di Genova (C.F. 80101740100), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Brigate Partigiane n. 2 (VI piano), 16129 Genova all'indirizzo PEC:

ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

**Indice:**

1. In fatto p. 2
- 2.1 In diritto: *an debeat* p. 4
- 2.2 In diritto: *quantum debeat* p. 6
- 2.3 Risarcimento del danno per mancata/ridotta disponibilità e/o godimento dell'appartamento sito in Gorreto Via Capoluogo n. 28 per le copiose infiltrazioni cagionate dal grave stato di totale abbandono e rovina dell'immobile sito in Gorreto Via Capoluogo n. 30 p. 9
3. Richiesta di apposizione di termine perentorio per lo svolgimento lavori p. 10
4. Sui rapporti tra le parti e sul comportamento dilatorio della convenuta p. 11



PREMESSO CHE

**1. In fatto:**

- la Sig.ra Dapelo Carla è proprietaria dell'immobile sito in Gorreto (GE) Via Capoluogo civ. 28, confinante mediante muro comune in aderenza con il fabbricato sito in Gorreto (GE) Via Capoluogo civ. 30.
- Il fabbricato sito in Gorreto (GE) Via Capoluogo civ. 30 fino al 2007 è stato di proprietà del sig. Garbarini Giovanni, anno in cui quest'ultimo è deceduto e quindi detto immobile si è trovato in stato di totale abbandono.
- Infatti è stata attivato presso il Tribunale di Genova sez. Volontaria Giurisdizione procedimento di eredità giacente Garbarini Giovanni R.G. 557/2013, che si è concluso con devoluzione dell'immobile sito in Gorreto (GE) Via Capoluogo civ. 30 divenuto di proprietà dello Stato.
- Come *infra* specificato (prod. nn. 13 – 21 – 22 -- 23 – 24 – 25 – 26) parte attrice ha più volte intimato alla proprietà la messa in sicurezza dell'immobile e lo svolgimento delle opere necessarie alla preservazione del cespite altrui e quindi conseguentemente alla preservazione del proprio immobile.
- La sig.ra Carla Dapelo al fine di far accertare e quindi cristallizzare il reale stato dei luoghi ha radicato nanti al Tribunale di Genova, in persona del G.I. Dott. Andrea Canepa, **il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021** che si è concluso con il deposito della relazione tecnica del 22.11.2022 predisposta dal C.T.U. (prod. n. 1) sul seguente quesito: "*Descriva il CTU gli immobili oggetto di causa accertando l'attuale proprietà (per il terzo residuo) di quello intestato per due terzi alla parte resistente;*  
*b) Verifichi l'esistenza dei danni lamentati dalla parte ricorrente e l'imminenza della situazione di pericolo dalla stessa descritta valutando la riconducibilità causale dei problemi riscontrati all'immobile di parte resistente ovvero, in tutto o in parte, anche ad interventi posti in essere dalla ricorrente;*  
*c) Indichi le misure necessarie per risolvere i problemi eventualmente accertati e ne determini il costo;*  
*d) Tenti conciliazione tra le parti*".



## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

- Dalla relazione tecnica del 22.11.2022 predisposta dal C.T.U. (prod. n. 1) e dalle fotografie da n. 3 a n. 39 ivi allegate (prod. n. 1 cfr. All. 9) da cui è quindi in sintesi emerso che:

Sul punto A del quesito *cfr. da pp. 7 a pp. 12 della relazione*: il CTU in modo puntuale, chiaro ed esaustivo ha risposto al quesito assegnato e conseguentemente ha descritto correttamente il reale stato degli immobili e ciò con particolare riguardo all'**immobile civ. n. 30** di proprietà di parte resistente (pro quota 2/3) che risulta essere "***in TOTALE stato di abbandono e rovina, privo di copertura a tetto, con solai interpiano parzialmente crollati, sprovvisto di intonacatura esterna e di idonei serramenti e/o infissi***" (p. 9); pertanto il CTU ha valutato lo stato oggettivo dell'immobile in modo ancor più netto e grave rispetto addirittura alla valutazione di parte ricorrente (che deduceva in atti "stato di abbandono e rovina").

Sul punto B del quesito *cfr. sia da pp. 12 a pp. 19 della relazione sia dalle fotografie All. 9 da foto n. 40 a n. 50* il CTU ha accertato in modo cristallino:

- la sussistenza di tutti i danni lamentati da parte ricorrente che risultano pertanto oggettivi sia nella loro entità che nella loro consistenza.
- La riconducibilità – dal punto di vista causale - di tutti i danni lamentati all'immobile di parte resistente unicamente allo stato di totale degrado, abbandono e rovina dell'immobile di proprietà di controparte.
- La sussistenza dello stato di pericolo per l'immobile di parte ricorrente cagionato dalle infiltrazioni accertate a causa del palese pregiudizio delle condizioni di salubrità dell'abitazione della sig.ra Dapelo. Ulteriormente il CTU non esclude in futuro a causa del perdurare dell'attuali condizioni pericolo per le strutture dell'edificio.
- L'ESCLUSIONE di ogni nesso causale tra le opere autorizzate dal Tribunale di Genova nel procedimento R.G. 557/2013 e svolte sull'immobile da parte della sig.ra Dapelo e i danni dalla stessa lamentati che pertanto come sostenuto correttamente risultano unicamente riconducibili in via esclusiva allo stato di totale degrado, abbandono e rovina dell'immobile di proprietà di controparte.

Sul punto C del quesito *cfr. da pp. 19 a pp. 26 della relazione* il CTU ha indicato le opere necessarie per mettere in sicurezza l'immobile di proprietà del convenuto e ne ha determinato i costi con redazione di conseguente computo metrico che ha stimato opere

di rifacimento tetto facciata ecc.ra pari a un totale di Euro 48.929,00 oltre IVA quantificate al 22.11.2022.

Sintesi riepilogativa:

il Tribunale di Genova, in persona del G.I. Dott. Andrea Canepa, con il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021 (prod. n. 1 e relative foto allegate cfr, All. n. 9) ha acclarato cristallinamente che:

- l'immobile di proprietà della convenuta Agenzia del Demanio si trova in totale stato di abbandono e rovina;
- i danni lamentati dalla sig.ra Dapelo al proprio immobile sono provati e risultano esclusivamente conseguenza diretta del predetto totale stato di abbandono e rovina dell'edificio di proprietà della convenuta;
- le opere che la convenuta deve svolgere per ripristinare il proprio immobile metterlo in sicurezza ed eliminare i pregiudizi ingiustamente arrecati a parte attrice.

**2.1 In diritto: *an debeatur.***

- Parte attrice è proprietaria dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 28, censito al N.C.E.U. Foglio 31, Mappale 550, Sub. 2, Categoria A/4, Classe U, Consistenza vani 8,5, Rendita Euro 241,44 come risulta da CTU svolta nel procedimento R.G. 10611/2021 ed ivi indicato (prod. n. 1, p. 10 cfr. allegato Sub. 5).
- L'immobile della sig.ra Carla Dapelo è confinante tramite muro in aderenza all'immobile sito in Gorreto Via Capoluogo n. 30 risulta per la quota di 2/3 di proprietà dello Stato – a seguito di procedimento radicato nanti al Tribunale di Genova R.G. n. 557/2013 relativo all'eredità giacente del sig. Garbarini Giovanni – e per la restante quota di 1/3 ancora oggi in capo al sig. Garbarini Antonio, fu Giovanni Maria, nato a Gorreto il 29.09.1881 e a quanto consta migrato in America come risulta da CTU svolta nel procedimento R.G. 10611/2021(prod. n. 1, p. 12).
- All'interno dell'appartamento di proprietà della sig.ra Carla Dapelo il CTU ha effettivamente riscontrato tutti i danni lamentati da parte attrice che risultano evidenti, ovvero:



## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

- Fenomeni infiltrativi di acque meteoriche con degrado degli intonaci interni del muro comune sul quale è innestata la scala di accesso ai piani;
  - Fenomeni infiltrativi di acque meteoriche con degrado degli intonaci posti in prossimità dello spigolo sud;
  - Fenomeni infiltrativi di acque meteoriche con degrado degli intonaci posti in corrispondenza del primo solaio interpiano;
  - Presenza di fessurazioni del muro comune di confine con disgregazione della malta cementizia utilizzata quale legante della muratura portante in pietra;
- come risulta da CTU svolta nel procedimento R.G. 10611/2021 (prod. n. 1, pp. 12 e 13 e dalle fotografie da n. 40 a n. 50, prod. n. 1 All. n. 9).
- Il CTU inoltre in modo chiaro ed indubitabile ha accertato che:
    - tutti i fenomeni riscontrati di cui sopra sono esclusivamente riconducibili allo stato di degrado del confinante immobile di proprietà della convenuta per la quota di 2/3 (prod. n. 1, p. 13);
    - gli interventi svolti dalla sig.ra Dapelo (come peraltro autorizzati dal Giudice dell'eredità giacente (cfr. *ut supra*) sull'immobile di proprietà della convenuta in alcun modo hanno aggravato la situazione come invece pretestuosamente sostenuto nelle proprie difese nel procedimento R.G. 10611/2021 dall'Agenzia del Demanio (prod. n. 1, p. 18);
    - le copiose infiltrazioni riscontrate sull'immobile di parte attrice con il perdurare della situazione attuale hanno comportato un costante aggravio dei predetti fenomeni con conseguenze rilevanti sulle condizioni di salubrità degli ambienti dai quali potrebbe derivare ulteriormente una mancanza delle normali condizioni di abitabilità (prod. n. 1, p. 14).
  - Ai sensi dell'**art. 2053 C.C.** il proprietario di un edificio e/o di altra costruzione è responsabile della sua manutenzione nonché dei danni cagionati dalla loro rovina, sul proprietario grava, infatti uno specifico dovere di cura e di vigilanza sul bene, la contravvenzione a questo dovere è il fondamento della sua responsabilità (cfr. *ex multis* Cass. n. 2079/1983, Cass. n. 4898/1977).
  - Pertanto alla luce degli esiti degli della CTU svolta nel giudizio R.G. 10611/2021 risulta palese e incontrovertibile la responsabilità della convenuta, tanto più che l'**art. 2055 C.C.**



stabilisce che se il fatto dannoso è imputabile a più persone ciascuna è responsabile in via solidale.

- La Corte di Cassazione Civile ha fornito interpretazione applicativa dell'**art. 2055 cod. civ.** contemplante il **principio di responsabilità solidale tra comproprietari** per i danni arrecati dalla cosa ai terzi. Il chiamato principale è infatti stato correttamente condannato alla refusione del danno **per l'intero** (cfr. Cass. n. 23962/2013); fattispecie riguardante tra l'altro il **risarcimento dei danni** provocati da allagamento dovuto alle numerose **infiltrazioni** d'acqua presenti sul soffitto a seguito di rottura di una parte dell'impianto idraulico.

Sintesi riepilogativa:

- Risultano provati tutti i danni lamentati da parte attrice al proprio immobile;
- Detti danni risultano eziologicamente dovuti al totale stato di abbandono, degrado e rovina in cui versa da tempo l'immobile sito in Gorreto Via Capoluogo n. 30 di proprietà della convenuta con conseguente pacifica responsabilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 2053 e 2055 C.C. e/o come meglio visto e ritenuto.
- Le infiltrazioni accertate stanno cagionando la disgregazione della malta cementizia del muro in pietra di confine in aderenza tra i due edifici;
- Il perdurare della situazione descritta comporta già oggi problemi di salubrità all'immobile di parte attrice con pregiudizio all'abitabilità dello stesso e prossimo pericolo strutturale del muro di confine in aderenza tra i due edifici.
- Parte convenuta risulta pertanto obbligata sia allo svolgimento degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza dell'immobile di sua proprietà sia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da parte attrice in tutti questi anni.

**2.2 In diritto: *quantum debeat*.**

- Il CTU ha indicato la tipologia di interventi necessari per mettere in sicurezza l'immobile di proprietà della convenuta (prod. n. 1, pp. 22 - 26) redigendo relativo computo metrico estimativo pari all'importo di Euro 48.929,00 oltre IVA di legge, prezzo stimato a fine 2022.
- Parte convenuta risulta pertanto tenuta e obbligata ai sensi degli artt. 2053 e 2055 C.C.

## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

senza indugio e con urgenza allo svolgimento dei lavori indicati in perizia da svolgersi a perfetta regola d'arte senza arrecare alcun pregiudizio alla proprietà di parte attrice.

- La sig.ra Dapelo nel corso di questi anni ha patito ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti al grave stato di rovina dell'edificio confinante di proprietà della convenuta, ivi inclusi quelli di natura tecnica per accertare lo stato dei luoghi ed il progredire dello stato di rovina dell'immobile della convenuta, in particolare si indicano i seguenti esborsi:
  - Spese per redazione di perizia tecnica di parte settembre 2018 (prod. n. 2) pari ad Euro 320,25 come da parcella n. 6 del 25.09.2018 (prod. n. 3) del Geom. Vittore Saredi.
  - Spese per redazione di perizia tecnica di parte settembre 2021 (prod. n. 4) pari ad Euro 527,00 come da parcella n. 6 del 14.09.2021 (prod. n. 5) del Geom. Vittore Saredi.
- Quanto al giudizio R.G. 10611/2021 radicato nanti al Tribunale di Genova di cui si produce atto introduttivo (prod. n. 6) si rileva che per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte i compensi professionali relativi al procedimento di A.T.P. rientrano nelle spese stragiudiziali prima del giudizio (Cass. Civ. Ordinanza n. 21975/2019).
- Sul punto liquidazione spese stragiudiziali si rileva che vanno liquidate quale danno emergente laddove: 1) abbiano carattere di autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale [ciò accade quando l'esito vittorioso della lite poteva facilmente prevedersi nella fase stragiudiziale]; - e nel specifico caso oggetto di causa si evidenzia come parte attrice abbia più volte cercato di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza (cfr. infra pp. § 4) – 2) siano allegare e provate secondo le ordinarie scansioni processuali. (Cass. Civ. Sez. unite sentenza n. 16990/2017).
- Parte attrice al giudizio R.G. 10611/2021 radicato nanti al Tribunale di Genova ha pertanto sostenuto le seguenti spese:
  - Compensi liquidati al CTU pari ad Euro 4.867,80 come da provvedimento del 25.11.2022 (prod. n. 7), di cui si produce rispettivamente fattura del CTU Geom. Riccardo Pigna (prod. n. 8) e copia di ricevuta del bonifico effettuato dalla sig.ra Carla Dapelo (prod. n. 9).
  - Compensi per assistenza legale ed esborsi (C.U. e marca deposito)



## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

- complessivamente pari ad Euro 3.420,21, come da parcella di acconto n. 2 del 11.01.2022 (prod. n. 10) pari ad Euro 947,80 di cui Euro 286,00 per esborsi e come da parcella a saldo n. 3 del 30.01.2023 (prod. n. 11) pari ad Euro 2.472,21.
- Compensi per assistenza tecnica di CTP ed esborsi complessivamente pari ad Euro 527,00 come parcella del Geom. Vittore Saredi n. 15 del 08.12.2022 (prod. n. 12).
  - Conseguentemente agli esiti della relazione depositata dal CTU (prod. n. 1) la sig.ra Dapelo – come più nel dettaglio esplicito *infra* nel paragrafo relativo ai rapporti tra le parti - ha intimato con PEC del 09.01.2023 (prod. n. 13) rimasta priva di riscontro alcuno e quindi ha attivato procedura di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010 nei confronti della convenuta nanti l'istituto Aequitas ADR sede di Chiavari di cui si produce istanza di attivazione (prod. n. 14) e i verbali degli incontri svolti (prod. nn. 15 – 16 – 17).
  - Si produce quindi notula pro forma del 31.07.2023 per attività stragiudiziale *ante causam* – con il dettaglio del lavoro svolto e conseguente riscontro documentale - pari ad Euro 2.389,62 (prod. n. 18), a tal proposito si precisa che la richiesta di rimborso di dette spese non è necessaria la produzione di una quietanza, ossia la prova dell'avvenuto pagamento, ma è idonea e sufficiente una mera impegnativa di spesa (cfr. Cass. 25.03.2003 n. 4357).
  - Quanto, infatti, ai compensi professionali stragiudiziali le Sezioni unite della Suprema Corte hanno stabilito che "il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande" (Cass. S.U., n. 16990/2017, Cass. n. 30732/2019 e Cass. n. 11468/2021).
  - Quanto al ripristino del proprio immobile a seguito delle ingenti infiltrazioni patite la sig.ra Dapelo dovrà affrontare interventi di rifacimento intonaco pareti e soffitti danneggiati da infiltrazioni per una spesa complessiva di Euro 14.800,00 oltre IVA come da preventivo del 03.04.2023 della Impresa Edile Bianchini Roberto che si produce (prod.



n. 19).

**2.3 Risarcimento del danno per mancata/ridotta disponibilità e/o godimento dell'appartamento sito in Gorreto Via Capoluogo n. 28 per le copiose infiltrazioni cagionate dal grave stato di totale abbandono e rovina dell'immobile sito in Gorreto Via Capoluogo n. 30.**

- La convenuta è obbligata ex art. 2053 C.C. alla manutenzione ed al ripristino dell'immobile sito in Gorreto Via Capoluogo n. 30 che pacificamente versa in condizioni di **grave stato di totale abbandono e rovina** come acclarato dalla CTU (prod. n. 1) e dalle fotografie ivi allegate (prod. n. 1 All. n. 9)
- Tutti i fenomeni infiltrativi e conseguenti danni lamentati da parte attrice al proprio immobile sono riconducibili e imputabili in via esclusiva allo stato di degrado dell'immobile di proprietà della convenuta come acclarato e provato dalla CTU (prod. n. 1, cfr. p.13).
- Come accertato anche dalla relazione del CTU (prod. n. 1, cfr. p. 13) il **perdurare delle copiose infiltrazioni** causate dal grave stato di totale abbandono e rovina dell'immobile sito in Gorreto Via Capoluogo n. 30 unitamente all'intento dilatorio della convenuta nel porvi rimedio hanno reso **insalubre l'appartamento di proprietà della sig.ra Dapelo** con pregiudizio della sua abitabilità e prossimo pericolo strutturale del muro di confine in adiacenza.
- Il perdurare delle copiose infiltrazioni ha quindi arrecato ed arreca tutt'ora ingiusto pregiudizio alla sig.ra Carla Dapelo che vede **fortemente limitato se non addirittura impedito il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo dell'immobile** come invece previsto dal contenuto del diritto di proprietà ex art. 832 C.C..
- Conseguentemente – considerato lo stato dei luoghi come descritto dalla CTU e dalle fotografie da n. 40 a n. 50 (prod. n. 1 All. n. 9) – risulta pacifico che fin quando la convenuta non svolge i lavori indicati dal CTU sul proprio immobile e non elimina le copiose infiltrazioni non è possibile né disporre del bene (ad es. vendendolo) né tantomeno ricavarne una rendita (ad es. concedendolo in locazione).
- Risulta altresì di fatto impedito l'utilizzo diretto dell'abitazione da parte della sig.ra Carla Dapelo e dei suoi familiari in quanto – considerato lo stato dei luoghi come descritto dalla

CTU e dalle fotografie da n. 40 a n. 50 (prod. n. 1 All. n. 9) – per poter fruire dell’abitazione occorre prima svolgere significativi interventi di pulizia straordinaria dell’immobile e comunque confidare che non piova e/o nevichi nel periodo di utilizzo.

- Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte risulta legittima la domanda di risarcimento danni da mancato godimento dell’immobile pur se non provata nel suo ammontare ritenendola accoglibile in via presuntiva. Il pregiudizio da mancato godimento di un immobile è rimesso alla valutazione del giudice del merito il quale può avvalersi per la sua quantificazione di presunzioni gravi precise e concordanti considerando l’utilità normalmente conseguibile nell’esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto di proprietà (Cass. 10870/2016).
- Si precisa inoltre che in tema di mancato /ridotto godimento di un bene una volta accertata l’esistenza concreta del danno risarcibile - come nel caso di specie acclarato e provato dalla CTU (prod. n. 1, cfr. p.13) - l’entità del danno può essere determinata anche in via equitativa dal giudice ex art. 1226 C.C.
- Secondo i valori OMI per un abitazione di tipo civile A/4 di mq 180 (prod. n. 1, cfr. All. n. 5 Visura) sita nel comune di Gorreto, come quella di proprietà di parte attrice, è legittimo richiedere un canone di locazione mensile che va da Euro 1,7 a Euro 2,1 per metro quadrato come da tabella allegata (prod. n. 20).
- Conseguentemente si richiede il risarcimento dei predetti danni da mancata/ridotta disponibilità e/o godimento del bene cagionati dalle copiose infiltrazioni patite che si quantificano nella somma di Euro 378,00 (pari al canone di locazione medio previsto secondo i i valori OMI) dal mese di novembre 2018 (ovvero prima mensilità successiva alla data della prima intimazione rivolta dalla sig.ra Carla Dapelo alla convenuta), oltre rivalutazione e interessi di mora e ciò fino alla data di svolgimento e ultimazione dei lavori indicati dal CTU, e/o della somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà di liquidare sulla base degli elementi dedotti in causa anche secondo valutazione di equità ex art. 1226 C.C.

### **3. Richiesta di apposizione di termine perentorio per lo svolgimento lavori.**

- Come accertato anche dalla relazione del CTU (prod. n. 1) le richieste di ripristino e messa in sicurezza effettuate da parte attrice non sono state accolte dalla convenuta, la



quale con intento dilatorio ha sempre procrastinato una messa in sicurezza definitiva dell'immobile sito in Gorreto Via Capoluogo n. 30.

- Risulta pertanto urgente e non più rinviabile l'intervento di messa in sicurezza dell'immobile sito in Gorreto Via Capoluogo n. 30 da parte della convenuta che è obbligata alla sua manutenzione e ripristino, infatti il perdurare senza alcun limite temporale di tale stato di rovina arreca ulteriore ingiusto pregiudizio a parte attrice.
- Si chiede all'Ecc.mo Tribunale adito pertanto di stabilire il termine di sei mesi per l'esecuzione e quindi per l'ultimazione di tutti i lavori indicati nel computo metrico predisposto dal CTU (prod. n. 1) – o altro termine ritenuto congruo – dalla sentenza di definizione del presente giudizio con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore della sig.ra Carla Dapelo della somma di Euro 100,00 (o quella meglio vista e ritenuta anche secondo equità) per ogni giorno di ritardo oltre il predetto termine a titolo di ulteriore risarcimento del danno patito.

#### **4. Sui rapporti tra le parti e sul comportamento dilatorio della convenuta.**

- Ad esito del procedimento di eredità giacente Garbarini Giovanni radicato nanti al Tribunale di Genova sez. Volontaria Giurisdizione R.G. 557/2013 con devoluzione dell'immobile allo stato la sig.ra Carla Dapelo costituiva in mora la convenuta con intimazione:
  - via PEC del 03.08.2018 (prod. n. 21);
  - via PEC del 08.10.2018 (prod. n. 22);
  - via PEC del 18.03.2019 (prod. n. 23);
  - via PEC del 21.11.2019 (prod. n. 24);
  - via PEC del 07.08.2020 (prod. n. 25);
  - via PEC del 30.09.2020 (prod. n. 26).
- Quindi la sig.ra Calra Dapelo attivava procedura di A.T.P. ex art. 696 Bis c.p.c. R.G. 10611/2021 nanti al Tribunale di Genova.
- A seguito degli esiti cristallini della relazione del CTU nel predetto procedimento di accertamento tecnico preventivo con PEC del 09.01.2023 (prod. n. 13) la sig.ra Carla Dapelo intimava nuovamente alla convenuta di svolgere senza indugio i lavori individuati dal CTU al fine di mettere in sicurezza il proprio immobile nonché di risarcire i danni



- patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente patiti.
- Non essendoci stato alcun riscontro da parte della convenuta la sig.ra Carla Dapelo ha attivato procedura di mediazione obbligatoria presso l'istituto Aequitas ADR di Chiavari che ha fissato primo incontro 06.04.2023 (prod. n. 15) rinviato al 22.05.2023 (prod. n. 16) e quindi al 05.07.2023(prod. n. 17) previo benestare della sig.ra Dapelo per consentire all'Agenzia del Demanio di avere i tempi tecnici per essere autorizzata ad entrare in mediazione.
  - Tuttavia nonostante i predetti rinvii concessi al fine di addivenire all'auspicata definizione stragiudiziale dell'ormai annosa vertenza l'Agenzia del Demanio all'incontro del 05.07.2023 dichiarava di non voler proseguire nella procedura di mediazione, per tale motivo il Mediatore dichiarava di chiusa la procedura con esito negativo.
  - Si rileva il comportamento corretto e collaborativo di parte attrice che:
    - al fine di accertare il reale oggettivo stato degli immobili oggetto di causa e quindi conseguentemente contestualizzare con precisione le ragioni delle proprie domande ha attivato procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. – procedura non contenziosa – che pacificamente ha cristallizzato la responsabilità della convenuta per tutto quanto lamentato da parte attrice;
    - con PEC del 09.01.2023 ha intimato alla convenuta di provvedere a svolgere i lavori indicati dal CTU e risarcire i danni ingiustamente patiti senza ottenere alcun riscontro;
    - ha attivato procedura di mediazione obbligatoria partecipando personalmente a tutti gli incontri confidando finalmente di poter definire la vertenza e rinviando per ben due volte la procedura al solo fine per consentire alla convenuta di essere autorizzata dalla Direzione Centrale ad entrare in mediazione con l'unico esito che al terzo incontro l'Agenzia del Demanio dichiarava di non volere proseguire la procedura di mediazione.
  - Si contesta pertanto il comportamento dilatorio della convenuta che a fronte degli esiti cristallini della CTU (prod. n. 1) ha impedito una definizione transattiva della vertenza e conseguentemente ha costretto parte attrice a radicare il presente giudizio con ulteriore aggravio di spese e di tempo.
  - Conseguentemente in ragione di quanto sopra contestato e documentalmente provato si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito tragga dal comportamento tenuto dall'Agenzia del Demanio argomenti di prova a carico della convenuta ex art. 116, comma II, c.p.c. con

## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

ogni conseguenza di legge in ordine alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente patiti da parte attrice e alla liquidazione delle spese del presente giudizio risultando manifestamente fondate e provate le domande di parte attrice anche con applicazione della variazione in aumento ex art. 4, comma VIII, del D.M. 55/2014.

oOo

Ciò premesso, la sig.ra Carla Dapelo, *ut supra* domiciliata rappresentata e difesa, avendo assolto alla condizione di procedibilità della domanda ovvero al tentativo di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n. 28/2010 come documentato in atti

### CITA

**Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria**, (C.F. 06340981007) in persona del legale rappresentante *pro tempore* presso la sede in Via C. F. Aprile n. 1, 16129 Genova all'indirizzo PEC: [dre\\_Liguria@pce.agenziademanio.it](mailto:dre_Liguria@pce.agenziademanio.it), nonché *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato Distretto di Genova, (C.F. 80101740100) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Viale Brigate Partigiane n. 2 (VI piano), 16129 Genova all'indirizzo PEC:

[ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)

a comparire dinanzi al Tribunale di Genova, in Piazza Piazza Portoria n. 1, Giudice designando, alla udienza che ivi sarà tenuta il giorno **05 marzo 2024** ore di rito, con invito a costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza predetta, ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 163bis e 166 C.P.C., e con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali e che la parte sussistendone i presupposti di legge può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in difetto di costituzione si procederà previa declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta anche in via istruttoria ed incidentale:

- Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,



## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

ex artt. 2053 e/o 2055 C.C. e/o come meglio visto e ritenuto, quale proprietaria e/o comproprietaria dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 che risulta trovarsi in totale stato di abbandono, degrado e rovina come accertato dalla CTU svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021.

- Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come meglio visto e ritenuto, quale proprietaria e/o comproprietaria dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 allo svolgimento - senza indugio a perfetta regola d'arte e senza arrecare alcun danno all'immobile di proprietà della sig.ra Carla Dapelo - dei lavori indicati dal CTU Geom. Riccardo Pigna nel computo metrico estimativo di cui alla perizia depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021 radicato nati al Tribunale di Genova (prod. n. 1, cfr. in particolare da pp. 22 a pp. 26 comprese) da intendersi quivi integralmente trascritte.
- Conseguentemente accertare e dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori indicati dal CTU Geom. Riccardo Pigna nel computo metrico estimativo di cui alla perizia depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021 radicato nati al Tribunale di Genova (prod. n. 1, cfr. in particolare da pp. 22 a pp. 26 comprese) da intendersi quivi integralmente trascritte e quindi condannare la convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come meglio visto e ritenuto, quale proprietaria e/o comproprietaria dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 allo svolgimento ed al conseguente completamento - senza indugio a perfetta regola d'arte e senza arrecare alcun danno all'immobile di proprietà della sig.ra Carla Dapelo - dei predetti lavori entro e non oltre il termine perentorio e non differibile di mesi 6 dalla definizione del presente giudizio e/o del termine meglio visto e ritenuto anche secondo equità dall'Ecc.mo Tribunale adito, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore della sig.ra Carla Dapelo della somma di Euro 100,00 (o quella meglio vista e ritenuta anche secondo equità) per ogni giorno di ritardo oltre il termine che sarà indicato dal Ecc.mo Tribunale adito.
- Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come



## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

meglio visto e ritenuto, quale proprietaria e/o comproprietaria dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti dalla sig.ra Carla Dapelo, patrimoniali e non patrimoniali, ivi comprese tutte le spese e gli esborsi sostenuti e da sostenersi, oltre al risarcimento del pregiudizio patito per mancata/ridotta disponibilità e/o godimento del bene e così condannare la convenuta al pagamento della somma che risulterà ad esito dell'espletanda istruttoria, ovvero della somma maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia liquidare, anche secondo equità, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal fatto al saldo.

- Vinte le spese tutte di giudizio in favore di parte attrice, con compensi legali anche con applicazione della variazione in aumento ex art. 4, comma VIII, del D.M. 55/2014, oneri generali compresi, e eventuali esborsi di C.T.U. (e C.T.P.) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.

### IN VIA ISTRUTTORIA

#### PROVE DOCUMENTALI

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

- 1) Relazione tecnica del 22.11.2022 predisposta dal C.T.U. Tribunale di Genova R.G. n. 10611/2021.
- 2) Perizia tecnica Geom. Saredi del 24.09.2018.
- 3) Parcella n. 6 del 25.09.2018 Geom. Saredi.
- 4) Perizia tecnica Geom. Saredi del 23.09.2021.
- 5) Parcella n. 6 del 14.09.2021 Geom. Saredi.
- 6) Atto introduttivo A.T.P. R.G. 10611/2021 Tribunale di Genova.
- 7) Provvedimento liquidazione spese per CTU A.T.P. R.G. 10611/2021 Tribunale di Genova.
- 8) Fattura CTU Geom. Riccardo Pigna.
- 9) Fotocopia ricevuta di bonifico effettuato per pagamento CTU.
- 10) Parcella n. 2 del 11.01.2022 Avv. Emanuele Cozzio acconto competenze professionali A.T.P. R.G. 10611/2021 Tribunale di Genova.
- 11) Parcella n. 3 del 30.01.2023 Avv. Emanuele Cozzio saldo competenze professionali A.T.P. R.G. 10611/2021 Tribunale di Genova.
- 12) Parcella n. 15 del 18.12.2022 Geom. Saredi Parcella n. 2 del 11.01.2022 assistenza come CTP in A.T.P. R.G. 10611/2021 Tribunale di Genova.

- 13) PEC del 09.01.2023 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 14) Istanza di mediazione ex D. Lgs 28/20210 Aequitas ADR Chiavari Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 15) Verbale incontro del 06.04.2023 Aequitas ADR Chiavari Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 16) Verbale incontro del 22.05.2023 Aequitas ADR Chiavari Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 17) Verbale incontro del 05.07.2023 Aequitas ADR Chiavari Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 18) Notula pro forma del 31.07.2023 perattività professionale stragiudiziale Avv. Emanuele Cozzio.
- 19) Preventivo del 03.04.2023 della Impresa Edile Bianchini.
- 20) Tabella Valori OMI locazione comune Gorreto.
- 21) PEC del 03.08.2018 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 22) PEC del 08.10.2018 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 23) PEC del 18.03.2019 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 24) PEC del 21.11.2019 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 25) PEC del 07.08.2020 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 26) PEC del 30.09.2020 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 27) Dichiarazione scritta sig. Daniene Chierici.

### **PROVE TESTIMONIALI**

Si indicano a testimoni (sui fatti esposti in narrativa da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalle parole “vero che”, con riserva di meglio capitolarlo ed indicare i mezzi di prova nei termini processuali istruttori) i Signori:

- Daniele Chierici, residente in Santa Margherita Ligure, anche a conferma della dichiarazione scritta predisposta (prod. n. 27).

Si formulano i seguenti capitoli di prova:

- 1) VERO CHE a causa delle copiose infiltrazioni provenienti dall’adiacente edificio di Via Capoluogo n. 30 in Gorreto, che si trova in totale stato di abbandono e rovina, la sig.ra Carla Dapelo è costretta a svolgere significativi interventi di pulizia straordinaria per poter fruire della abitazione sita in Gorreto Via Capoluogo n. 28.
- 2) VERO CHE a causa delle copiose infiltrazioni provenienti dall’adiacente edificio di Via Capoluogo n. 30 in Gorreto, che si trova in totale stato di abbandono e rovina, la sig.ra Carla Dapelo è impossibilitata ad utilizzare la propria abitazione sita in Gorreto Via Capoluogo n. 28 quando si verificano piogge significative e/o neviccate.



## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

3) VERO CHE all'interno dell'adiacente edificio di Via Capoluogo n. 30 in Gorreto stanno proliferando nidi di animali e insetti nocivi, in particolare scorpioni e calabroni.

4) VERO CHE con il progredire dello stato di abbandono e rovina dell'edificio di Via Capoluogo n. 30 molto spesso nell'abitazione della sig.ra Carla Dapelo vengono rinvenuti scorpioni e calabroni.

Si formula istanza di acquisizione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021 radicato nanti al Tribunale di Genova.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, repliche, eccezioni, modificazioni, deduzioni, produzioni e istanze istruttorie, richiesta di CTU, ai sensi di legge, e con salvezza di ogni altro diritto.

Ai sensi della L. 14.05.2005 n. 80 si dichiara la disponibilità a ricevere le comunicazioni anche al fax n. 0185-29.18.76.

Ai soli fini fiscali, ed ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche, si dichiara che il valore del presente procedimento è superiore ad Euro 52.000,00 ed inferiore ad Euro 260.000,00 ed il C. U. è pari ad Euro 759,00.=.

Con ossequio.

Santa Margherita Ligure, li 21.10 2023.

Avv. Emanuele Cozzio

Firmato digitalmente

### Procura alle liti

**Dapelo Carla** (C.F. DPL CRL 54B42 I225X), nata il 02.02.1954 Santa Margherita Ligure delega alla propria rappresentanza e difesa nella vertenza nei confronti dell' Agenzia del Demanio relativa allo stato di abbandono e rovina dell'immobile sito in Gorreto Via Capoluogo n. 30 con contestuale richiesta di svolgimento di interventi di straordinaria manutenzione / messa in sicurezza e conseguenti richieste di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, ivi inclusa la proposizione preventiva di istanza di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010, nonché in ogni stato e grado del successivo procedimento ed in ogni altro ad esso connesso, comprese riassunzioni, esecuzioni, impugnazioni, opposizioni, reclami, trascrizioni di qualsiasi atto che sia soggetto a formalità di pubblicazione, nonché per la chiamata in causa di terzi, sia per garanzia sia per cause semplicemente connesse o dipendenti, per la richiesta di provvedimenti cautelari e d'urgenza, per la proposizione di istanza di fallimento, con facoltà di farsi rappresentare, assistere o sostituire, proporre domande nuove o riconvenzionali ed ogni altra inerente l' **Avv. Emanuele Cozzio** (cod. Fisc. CZZ MNL 75M24 I225T, P.E.C avvemanuelecozzio@puntopec.it), con studio in S. Margherita Ligure (GE), Via Luisito Costa n. 23/2.

Pertanto conferisce all'Avv. Emanuele Cozzio ogni più ampio potere di agire in mio nome e conto, compresi quelli di rinunciare agli atti di lite e/o accettare l'altrui rinuncia, rilasciare quietanza, conciliare e transigere, con pattuizioni che fin d'ora ratifico incondizionatamente.

Dichiara di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, c. 3, D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiara di essere stato informata ai sensi del D.L. 132/2014 e s.m.i. della possibilità di ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ivi prevista.

Dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. , di essere stata edotta che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico, nonché – ove necessario – alla successiva conservazione di tali dati, e presto conseguentemente il mio consenso al loro trattamento mediante strumenti manuali, informatici e telematici.


Autorizza altresì ad acquisire e/o estrarre copia di documenti, informazioni, e/o effettuare ricerche in mio nome e per conto per le finalità connesse alla causa, o ad essa direttamente e/o indirettamente attinenti.

Elegge domicilio presso l' **Avv. Emanuele Cozzio** (cod. Fisc. CZZ MNL 75M24 I225T, P.E.C avvemanuelecozzio@puntopec.it), con studio in S. Margherita Ligure (GE), Via Luisito Costa n. 23/2.


S. Margherita Ligure, li 02.03.2023

In fede

Carla Dapelo




La firma è autentica





- Conseguentemente la convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria si costituiva in giudizio con comparsa del 22.12.2023 che di seguito di si ritrascrive integralmente:





**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO**

Viale Brigate Partigiane n. 2, Genova

C.F. 80101740100

Tel. 010530831 - Fax. 010591613

PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

CT 1741/23

Avv. Giorgio Lembeck

**TRIBUNALE DI GENOVA**

R.G. 9565/23

**COMPARSА DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

nei confronti de

La **AGENZIA DEL DEMANIO- DIREZIONE REGIONALE LIGURIA** (C.F. 06340981007), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova (C.F. 80101740100) presso i cui uffici in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliata;

-Convenuta-

nel procedimento promosso da

la Sig.ra **DAPELO CARLA**, rappresentata e difesa come in atti;

-Attrice-

\*\*\* \*\*

Letto l'avverso atto di citazione in giudizio, si costituisce l'Avvocatura dello Stato, nella veste di cui sopra, contestando la fondatezza della pretesa avversaria, ed in particolare deducendo e osservando quanto segue.

\*\*\* \*\*

**FATTO**





1. La Sig.ra Dapelo Carla, odierna attrice, è proprietaria di un immobile sito in Gorreto (GE), Via Capoluogo civ. 28, confinante mediante muro comune con un fabbricato identificato al civ. 30 di Via Capoluogo e censito al C.F. Gorreto Fg. 31 Mapp. 107, Sub. 1, 2 e 3, già di proprietà per la quota di 2/3 del Sig. Garbarini Giovanni (doc. 8).
2. In seguito al decesso di quest'ultimo, avvenuto in Genova in data 5/11/2007, veniva attivato presso il Tribunale di Genova, sez. Volontaria Giurisdizione, il procedimento di eredità giacente di cui al n. R.G. 557/2013, conclusosi con provvedimento del 4/3/2017 (doc. 13), con il quale veniva disposta la devoluzione allo Stato *ex art. 586 c.c.* della quota dei 2/3 dell'immobile in questione.
3. La restante quota immobiliare di 1/3 risulta, tuttora, catastalmente intestata al Sig. "Garbarini Antonio fu Giovanni Maria", nato a Gorreto il 29/9/1881, del quale si sono perse le tracce (doc. 8).
4. La Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio, una volta ricevuta nell'agosto 2018 notizia delle condizioni dell'immobile (tramite nota dello Studio Legale Donadoni del 3/8/2018; doc. 16) -non segnalate in precedenza né dal Curatore dell'eredità giacente né dal Comune di Gorreto (si veda comunicazione dell'Avv. Provenzali del 24/3/2017, doc. 13)- esperiva immediatamente un sopralluogo ispettivo demaniale, provvedendo all'assunzione in consistenza della quota proprietaria Statale.
5. Al contempo la Direzione Regionale provvedeva ad affidare -nel rispetto della normativa in materia di pubblici affidamenti e di immobili sottoposti alle tutele di cui al D. Lgs. n. 42/2004- la progettazione e i lavori volti ad eliminare le possibili fonti di rischio verso l'esterno dell'immobile, provvedendo altresì a quanto necessario a regimentare l'acqua piovana, con particolare riguardo alle porzioni immobiliari finitime alla proprietà della Sig.ra Dapelo (docc. 9, 12).
6. Nello specifico, i lavori -affidati in data 18/06/2019 (doc. 10) e conclusi in data 21/10/2019 (doc. 17)- prevedevano, tra le altre cose, un'impermeabilizzazione a protezione del solaio mediante la fornitura e la posa di membrana elastoplastomerica (spessore 4 mm, flessibilità al freddo meno 20 gradi armata in tessuto non tessuto di poliestere, trattata con vernice antisolare) e la realizzazione, mediante l'uso di carotatrice, di fori lungo il perimetro lato ovest per il deflusso delle acque piovane ristagnanti sulla guaina impermeabile (v. pag. 10 relazione dell'Ing. Galli; doc. 12).
7. Alla luce di approfondimenti svolti dall'Agenzia del Demanio in seguito a suddetti interventi di riparazione, emergeva che la situazione di degrado del bene - pacificamente venutasi a determinare in epoca antecedente alla gestione demaniale



- (come si ricava dalla nota dello Studio Legale Donadoni del 18/3/2019, doc. 14)- era stata aggravata da significativi danneggiamenti arrecati (tra il 2015 e il 2016) alle strutture dell'immobile e riconducibili a terzi, tra i quali anche la stessa Sig.ra Dapelo.
8. In particolare, dagli atti acquisiti in seguito ai lavori dall'Avv. Provenzali, Curatore dell'eredità giacente del Sig. Garbarini (docc. 15, 25), emergeva chiaramente che, già nel novembre 2015, la Sig.ra Dapelo, lamentando danni alla proprietà, aveva richiesto al Sindaco di Gorreto la messa in sicurezza dei luoghi (doc. 1) e che quest'ultimo, con ordinanza n. 10 del 5/12/2015, aveva disposto la realizzazione degli interventi eseguiti nel gennaio 2016 da una ditta incaricata dal Comune (doc. 2) con specifica indicazione di rimuovere esclusivamente *“le parti pericolanti sulla linea di gronda, mediante rimozione del camino pericolante e di parti di intonaco sulla facciata”*.
  9. Tuttavia, in violazione di tale disposizione, durante i lavori del gennaio 2016, il tetto del fabbricato veniva completamente demolito (come si evince dalla nota del 12/4/2016 dello Studio Legale Donadoni, (doc. 3), e dalla relazione del Geom. Saredi del 23/9/2021 doc. 18), con conseguente maggior esposizione dell'immobile agli agenti atmosferici.
  10. In data 12/4/2016, lo Studio Legale Donadoni, per tramite della Sig.ra Dapelo, assumendo l'aggravarsi delle infiltrazioni, ha richiesto alla Curatela l'accesso all'immobile in oggetto per poter effettuare nuovi lavori urgenti sulla base della relazione del Geom. Saredi del 7/4/2016 (docc. 3 e 4). Il Giudice delle Successioni, in data 18/4/2016, autorizzava l'accesso in questione (doc. 5);
  11. Nel luglio 2016 la proprietaria Dapelo forniva alla Curatela una perizia del Geom. Saredi del 14/7/2016 attestante che i lavori non avrebbero causato pregiudizio alla pubblica incolumità e alla statica del fabbricato (doc. 6)
  12. La Sig.ra Dapelo forniva manleva alla Curatela, dichiarando che i lavori si sarebbero svolti nel mese di settembre 2016 (doc. 7).
  13. Gli interventi in questione dovevano essere volti alla *“formazione di opportuni scarichi e canali di scolo per evitare stagnamento di acqua”* sul solaio del primo piano (doc. 5). Tuttavia, in sede dei controlli effettuati dall'Agenzia del Demanio durante l'attività di riparazione del 2019, emergeva che tali scarichi e canali di scolo non erano stati realizzati e che, al contrario, era stato soltanto posata una guaina impermeabile che contribuiva -in assenza di suddetti canali- a peggiorare le infiltrazioni, riversando l'acqua piovana interamente sul solaio del primo piano.





14. In seguito all'avvenuta conoscenza della proprietà dell'immobile, come già evidenziato, l'Agenzia del Demanio procedeva, non solo a mettere in sicurezza il proprio immobile, ma anche ad ovviare -per quanto possibile- agli aggravii della struttura riportati in seguito ai lavori -parzialmente non autorizzati- svolti dalla Sig.ra Dapelo nel 2016; impermeabilizzando il solaio e realizzando fori per il deflusso delle acque piovane (così meglio definiti al p.to 6).
15. Nel 2021, a seguito di procedimento *ex art. 696bis c.p.c.* radicato dalla Sig.ra Dapelo nanti codesto Ill.mo Tribunale con R.G. 10611/21, era chiesto al C.T.U. Dott. Andrea Canepa di rispondere ai seguenti quesiti:
- a. *“Descriva il CTU gli immobili oggetto di causa accertando l'attuale proprietà (per il terzo residuo) di quello intestato per due terzi alla parte resistente;*
  - b. *Verifichi l'esistenza dei danni lamentati dalla parte ricorrente e l'imminenza della situazione di pericolo dalla stessa descritta valutando la riconducibilità causale dei problemi riscontrati all'immobile di parte resistente ovvero, in tutto o in parte, anche ad interventi posti in essere dalla ricorrente;*
  - c. *Indichi le misure necessarie per risolvere i problemi eventualmente accertati e ne determini il costo;*
  - d. *Tenti conciliazione tra le parti”.*
16. Il C.T.U. incaricato, svolte le operazioni peritali necessarie, depositava la propria relazione in data 22/1/2022, in cui affermava quanto segue:
- a. l'immobile in oggetto, intestato per la quota di 2/3 allo Stato e per 1/3 al Sig. Garbarini Antonio (di cui si sono perse le tracce e verosimilmente defunto anni orsono), versa in uno stato di degrado (pag. 12);
  - b. l'immobile dell'attrice *“risulta perfettamente funzionale ed abitabile anche se presenta, come lamentato agli atti, vistosi fenomeni infiltrativi”* (pag. 8);
  - c. sono presenti fenomeni infiltrativi presso l'immobile della Sig.ra Dapelo riconducibili allo stato di degrado del confinante immobile (pagg. 13 e 17);
  - d. *“la situazione riscontrata in sito non pone in evidenza una oggettiva imminenza di pericolo di crollo anche se il perdurare della situazione in essere potrebbe causare un aggravio dei fenomeni infiltrativi”* (pag. 13);



- e. *“a seguito degli interventi effettuati nel 2016 (rimozione totale del tetto pericolante) le infiltrazioni provenienti dal muro di adiacenza si aggravano ulteriormente.”* (pag. 16);
- f. i lavori di cui sopra, richiesti dalla Sig.ra Dapelo ed autorizzati dal Giudice delle Successioni in data 18/4/2016 *“originariamente precedevano la formazione di opportuni scarichi e canali di scolo per evitare il ristagno d’acqua [ma] si sono concretizzati nell’esecuzione di innumerevoli fori nel solaio senza realizzare alcun canale di scolo [...] l’acqua pericolante attraverso i citati fori praticati nel secondo solaio è andata nel tempo ad imbibire i sottostanti muri ed il primo solaio oltre che il piano terra”* (pag. 16);
- g. in aperto contrasto con quanto appena riportato, secondo lo stesso C.T.U. *“le infiltrazioni di acqua meteorica si verificano (e si continueranno a verificare) dal civ. 30 verso il civ. 28, senza che alcun aggravio della situazione sia stato (o verrà) causato dagli interventi realizzati nel tempo da tutti gli enti e le persone che sono intervenute”* (pagg. 18 e 19);
- h. le misure necessarie per risolvere in via definitiva le problematiche accertate consisterebbero nella ricostruzione della copertura a tetto, la realizzazione di rinzaffo in malta cementizia di tutta la superficie delle facciate di tutta la superficie delle facciate esterne, la chiusura di tutte le bucatore esterne del fabbricato.
17. Alla luce dell’esito dell’A.T.P., la Sig.ra Dapelo invitava, in data 7/3/2023, l’Agenzia del Demanio a partecipare alla procedura di mediazione n. 2023-727 presso l’organismo AEQUITAS ADR (doc. 29).
18. L’Amministrazione accettava l’invito da cui nascevano vari incontri, ma, stante differenza prospettica tra le parti, non si riusciva ad addivenire ad una decisione conciliativa; pertanto all’incontro del 5/7/2023 il mediatore dichiarava conclusa la procedura.
19. Nonostante la chiusura della mediazione, con nota prot. n. 27722 del 6/7/2023 (doc. 21), la Scrivente presentava al Difensore della Sig.ra Dapelo una proposta conciliativa, la quale, tuttavia, veniva rifiutata.
20. Con atto di citazione notificato all’Agenzia in data 18/10/2023, la Sig.ra Dapelo chiedeva a codesto III.mo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:





*“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta anche in via istruttoria ed incidentale:*

- *Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, ex artt. 2053 e/o 2055 C.C. e/o come meglio visto e ritenuto, quale proprietaria e/o comproprietaria dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 che risulta trovarsi in totale stato di abbandono, degrado e rovina come acclarato dalla CTU svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021.*
- *Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, come meglio visto e ritenuto, quale proprietaria e/o comproprietaria dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 allo svolgimento -senza indugio a perfetta regola d'arte e senza arrecare alcun danno all'immobile di proprietà della sig.ra Carla Dapelo- dei lavori indicati dal CTU Geom. Riccardo Pigna nel computo metrico estimativo di cui alla perizia depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021 radicato nanti al Tribunale di Genova (prod. n. 1, cfr. in particolare da pp. 22 a pp. 26 comprese) da intendersi quivi integralmente trascritte.*
- *Conseguentemente accertare e dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori indicati dal CTU Geom. Riccardo Pigna nel computo metrico estimativo di cui alla perizia depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021 radicato nanti al Tribunale di Genova (prod. n. 1, cfr. in particolare da pp. 22 a pp. 26 comprese) da intendersi quivi integralmente trascritte e quindi condannare la convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, come meglio visto e ritenuto, quale proprietaria e/o comproprietaria dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 allo svolgimento ed al conseguente completamento -senza indugio a perfetta regola d'arte e senza arrecare alcun danno all'immobile di proprietà della sig.ra Carla Dapelo- dei predetti lavori entro e non oltre*





*il termine perentorio e non differibile di mesi 6 dalla definizione del presente giudizio e/o del termine meglio visto e ritenuto anche secondo equità dall'Ecc.mo Tribunale adito, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore della sig.ra Carla Dapelo della somma di Euro 100,00 (o quella meglio visto e ritenuta anche secondo equità) per ogni giorno di ritardo oltre il termine che sarà indicato dal Ecc.mo Tribunale adito.*

- *Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare la convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, come meglio visto e ritenuto, quale proprietaria e/o comproprietaria dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti dalla sig.ra Carla Dapelo, patrimoniali e non patrimoniali, ivi comprese tutte le spese e gli esborsi sostenuti e da sostenersi, oltre al risarcimento del pregiudizio patito per mancata/ridotta disponibilità e/o godimento del bene e così condannare la convenuta al pagamento della somma che risulterà ad esito dell'espletanda istruttoria, ovvero della somma maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia liquidare, anche secondo equità, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal fatto al saldo.*
- *Vinte le spese tutte di giudizio in favore di parte attrice, con compensi legali anche con applicazione della variazione in aumento ex art. 4, comma VIII, del D.M. 55/2014, oneri generali compresi, e eventuali esborsi di C.T.U. (e C.T.P.) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.*

## **DIRITTO**

**1\_Sulla quota dell'immobile in proprietà per 1/3 al Sig. Garbarini Antonio fu Giovanni Maria.**

Preliminarmente si osserva che, l'immobile, per la quota di 1/3, permane ancora in proprietà di tal Garbarini Antonio fu Giovanni Maria, nato a Gorreto (GE) il 29/9/1881, di cui si sono perse le tracce, per quanto presumibilmente defunto anni addietro.

Resta tuttavia evidente che, al momento, l'immobile è di proprietà statale unicamente per la quota di 2/3.

Ma vi è di più.



L'attuale condizione di comproprietà, impedisce alla Scrivente di poter disporre liberamente del bene, essendo questo, nella quota di 1/3, sottoposto alla tutela di cui all'art. 12 co. 1 D.lgs. 42/2004, essendone stata richiesta con nota del 24/10/2018 (doc. 22) la verifica dell'interesse culturale.

Tale procedimento è però stato sospeso dal MiBAC in data 26/3/2019 (doc. 16), e, ad oggi, permane in tale stato.

## **2\_ Sull'asserita piena ed esclusiva responsabilità dell'Agenzia del Demanio riguardo i danni patiti all'immobile della Sig.ra Dapelo.**

In primo luogo, controparte richiede a codesto Ill.mo Tribunale di accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità dell'Agenzia del Demanio per i danni patiti all'immobile della Sig.ra Dapelo.

La domanda non appare fondata.

Preliminarmente, occorre sottolineare che, l'immobile in oggetto, è passato in proprietà - peraltro per soli 2/3- allo Stato soltanto in data 4/3/2017 attraverso procedimento per eredità giacente (R.G. 557/13), di talché, l'Agenzia del Demanio non può in alcun modo essere chiamata a rispondere dei danni causati alla proprietà della Sig.ra Dapelo dal degrado dell'immobile già di proprietà per 2/3 di Garbarini Giovanni maturato in tempo anteriore alla devoluzione.

Sul punto, come da riscontro documentale (doc. 14), nonché fotografico (doc. 19, fotografie da 6 a 10), pare evidente come lo stato dell'immobile fosse sostanzialmente il medesimo anche anteriormente all'acquisizione da parte del Demanio statale e dei lavori da questo svolti nel 2019 (peraltro subito dopo che, solo nell'agosto 2018, la Sig.ra Dapelo, per il mezzo dei suoi difensori di allora, ebbe a segnalare all'Agenzia le circostanze per cui l'immobile devoluto era in condizioni di degrado e, soprattutto, esse comportavano a suo dire problemi di natura infiltrativa al suo adiacente immobile).

Di contro, lo stato di degrado pare essersi aggravato a seguito lavori effettuati dalla Sig.ra Dapelo su autorizzazione dapprima dal Sindaco di Gorreto ed in una seconda fase dal Tribunale delle Successioni.

Questo punto necessita maggiore approfondimento.

Come da narrativa, nel 2015 la Sig.ra Dapelo chiese al Sindaco di Gorreto l'autorizzazione a svolgere alcuni lavori di messa in sicurezza dell'immobile; questi, con





ordinanza n. 10/2015 del 5/12/2015, autorizzò unicamente la rimozione de “le parti pericolanti sulla linea di gronda, mediante rimozione del camino pericolante e di parti di intonaco sulla facciata”.

Tale non fu l’operato; come si evince dalla relazione del CTU Geom. Pigna (pagg. 15-16) nonché del Geom. Saredi in data 23/9/2021 (pag. 4 doc. 18), il tetto fu “completamente demolito nell’anno 2016”, con inevitabili conseguenze peggiorative delle condizioni del muro e del solaio di confine tra il civ. 28 ed il 30, nonché le -ovvie- ripercussioni sulle condizioni di degrado e sulla staticità dell’immobile.

Dell’ulteriore danno venutosi a creare, ne offre riscontro lo Studio Legale Donadoni (patrocinante al tempo della Sig.ra Dapelo), il quale, in seguito dell’intervento di cui sopra, nel 2016 chiedeva alla curatela dell’eredità del Sig. Garbarini l’autorizzazione a svolgere nuovi lavori, poiché “a seguito degli interventi effettuati nel gennaio 2016 (rimozione totale del tetto pericolante) come da foto allegata si sono ulteriormente aggravate le infiltrazioni del muro di adiacenza” (doc. 3).

L’aggravio del fenomeno infiltrativo causato dalla rimozione del tetto del civ. 30 di Via Capoluogo è stato confermato anche dalla perizia svolta dal CTU Geom. Pigna, il quale, a pagina 16 della propria relazione, scrive:

*“Nel mese di gennaio dell’anno 2016 la ditta Bianchini Stefano eseguiva lavori sul civ. 30 con anche la demolizione del tetto dell’immobile.*

*A seguito degli interventi effettuati nel gennaio 2016 (rimozione totale del tetto pericolante) le infiltrazioni provenienti dal muro di adiacenza si aggravavano ulteriormente.”*

Se già il primo intervento sull’immobile aveva aggravato lo stato di degrado, il secondo, autorizzato dal Tribunale delle Successioni nel 2016, parrebbe averlo ulteriormente danneggiato.

La ditta Bianchini Stefano, nel suo operato ha del tutto disatteso -una seconda volta- il provvedimento del Tribunale che aveva correttamente osservato come, al fine di far defluire gli accumuli d’acqua meteorica, i quali, anche stante l’assenza del tetto, erano la principale causa di danneggiamento dell’immobile, fosse necessario -al netto di ulteriori interventi- procedere alla “formazione di opportuni scarichi e canali di scolo per evitare stagnamento di acqua” sul solaio del primo piano (doc. 5).





Di contro, la ditta si è limitata a praticare dei fori nella pavimentazione dell'ultimo piano, facendo sì che, l'acqua piovana defluisse solo parzialmente, in quanto la sezione dei fori non era sufficientemente ampia- al piano inferiore, lì fermandosi e ristagnando.

Con tale operazione pertanto, l'acqua meteorica, che prima si fermava -gioco forza- solo all'ultimo piano e da lì si infiltrava nella muratura; a seguito dell'intervento sedimentava e ristagnava anche ai piani inferiori, con la conseguenza di ulteriori e distinte infiltrazioni e marcescenze.

Si riporta la descrizione dell'Ing. Galli (ingegnere incaricato dall'Amministrazione di provvedere al progetto di messa in sicurezza) in merito lo stato dei luoghi:

*"Durante un sopralluogo lo scrivente ha preso atto che era stata posata, in corrispondenza del muro in comune, dalla parte del fabbricato, civ. 30, e su una striscia del solaio adiacente, una guaina impermeabile ed erano stati realizzati alcuni fori a livello della pavimentazione nelle immediate vicinanze della guaina.*

*Detti fori non solo non sono in grado di raccogliere tutta l'acqua, ma fanno sì che l'acqua del secondo piano cada in maniera concentrata sul solaio del piano primo accelerando, per tutta quella zona, il deterioramento del solaio voltato" (pag. 3 relazione Ing. Galli doc. 12).*

Sul punto vengono svolte valutazioni non differenti anche da parte del CTU Geom. Pigna, il quale riguardo l'operato della ditta Bianchini Stefano ha osservato:

*"In data 12/04/2016, tramite il proprio Legale, la Signora DAPELO chiedeva alla Curatela dell'eredità giacente GARBARINI Giovanni di poter effettuare nuovi lavori urgenti sulla base di una Relazione del Geom. SAREDI del 07/04/2016.*

*Detti lavori sono stati autorizzati dal Giudice delle Successioni in data 18/04/2016.*

*I lavori che originariamente prevedevano la formazione di opportuni scarichi e canali di scolo per evitare il ristagno d'acqua, si sono concretizzati nell'esecuzione di innumerevoli fori nel secondo solaio senza realizzare alcun canale di scolo.*

*L'acqua percolante attraverso i citati fori praticati nel secondo solaio è andata nel tempo ad imbibire i sottostanti muri ed il primo solaio, oltre che anche il piano terra." (pagg. 16-17 CTU).*

Ora, seppur resta pacifico ed incontestato che, già prima degli interventi svolti dalla Sig.ra Dapelo nel 2015/2016, l'immobile versasse in condizioni di abbandono, non deve passare



sotto traccia che, l'odierna attrice ha svolto dei lavori -almeno in parte- non autorizzati e certamente eseguiti in modo incompleto ed inesatto, i quali, hanno, evidentemente, concorso ad aggravare la situazione lamentata (peraltro preesistente); senza contare che l'inerzia della stessa Dapelo, che non ebbe a comunicare fino all'agosto 2018 al Demanio alcunché in ordine a fenomeni infiltrativi sul proprio immobile, ha ulteriormente contribuito all'aggravio del fenomeno descritto.

Pertanto non possono e non devono condividersi le conclusioni del CTU Geom. Pigna, evidentemente distoniche e contraddittorie rispetto alle evidenze che egli stesso ha riscontrato attraverso le ispezioni effettuate, e comunque lacunose ed insufficienti ai fini di determinazione dei contributi causali che necessita esaminare in vista di ogni eventuale quantificazione dei danni.

Dall'esame delle relazioni prodotte (CTU del Geom. Pigna e relazione del Geom. Saredi) è naturale ritenere che, i lavori svolti dall'attrice abbiano notevolmente favorito l'azione erosiva e degenerante degli agenti atmosferici (in particolare le acque meteoriche, le quali, stante l'assenza della totalità del tetto e di canali di deflusso dell'acqua, si sono sedimentate su più piani dell'immobile, aggravandone il fenomeno infiltrativo e marcandone le fondamenta).

Sulla base di tali evidenze non possono essere quindi accolte le conclusioni a cui addivene il CTU Geom. Pigna:

*"Il C.T.U., in relazione alla riconducibilità causale dei problemi riscontrati all'immobile di parte resistente anche ad interventi posti in essere dalla ricorrente, riferisce che alla luce degli accertamenti effettuati e delle generali condizioni dello stabile della resistente, tali opere poste in essere dalla Signora DAPELO non hanno aggravato la situazione in essere.*

*Lo scrivente può infatti certamente affermare che, stante la mancanza (anche solamente parziale) del tetto, la mancanza di serramenti ed infissi, la presenza di solai crollati, l'assenza di intonaci di facciata, ecc., le infiltrazioni di acqua meteorica si verificano (e si continueranno a verificare) dal civ. 30 verso il civ. 28, senza che alcun aggravio della situazione sia stato (o verrà) causato dagli interventi realizzati nel tempo da tutti gli enti e le persone che sono intervenute.*

*La mancanza della quasi totalità degli elementi fondamentali per rendere impermeabile la struttura del fabbricato civ. 30 di proprietà pro quota 2/3 resistente non consente infatti*





*allo stato attuale l'eliminazione dei fenomeni infiltrativi riscontrati, qualsiasi sia l'entità, la qualità e la corretta (o meno) esecuzione delle opere già realizzate da una qualsiasi delle parti intervenute (il Comune di Gorreto, la Signora DAPELO e l'Agenzia del Demanio)."* (pagg. 18-19 CTU).

Appare evidente la distonia tra i presupposti desunti dalle ispezioni effettuate e le conclusioni dedotte, in palese contraddittorietà le une con le altre; da un lato viene rilevata la difformità tra i lavori eseguiti e l'originario progetto, nonché le conseguenze dannose che tali inosservanze hanno comportato, mentre, dall'altro, viene affermato che queste non hanno in alcun modo concorso ad aggravare lo stato dell'immobile.

Ma vi è di più; infatti l'inaffidabilità della relazione di CTU, si ricava inoltre dalla lettura dell'inciso conclusivo della risposta al secondo quesito posto da codesto Ill.mo Tribunale:

*"La mancanza della quasi totalità degli elementi fondamentali per rendere impermeabile la struttura del fabbricato civ. 30 di proprietà pro quota 2/3 resistente non consente infatti allo stato attuale l'eliminazione dei fenomeni infiltrativi riscontrati, qualsiasi sia l'entità, la qualità e la corretta (o meno) esecuzione delle opere già realizzate da una qualsiasi delle parti intervenute (il Comune di Gorreto, la Signora DAPELO e l'Agenzia del Demanio).*

*Troppi infatti sono gli elementi mancanti (mai completamente e/o correttamente ripristinati) che concorrono al perdurare delle infiltrazioni lamentate ed accertate dallo scrivente.*" (pag. 19).

Con tale assimilazione il CTU confonde ingiustificatamente, ponendo sullo stesso piano, i lavori correttamente eseguito dall'Agenzia del Demanio con quelli portati avanti dalla ditta Bianchini Stefano su commissione della Sig.ra Dapelo.

Dei lavori svolti dall'attrice e nonché delle negative conseguenze si è già diffusamente esposto; di contro pare doveroso menzionare l'operato di messa in sicurezza che la Scrivente ha, tempestivamente, correttamente e completamente eseguito nel 2019.

L'Agenzia del Demanio, nell'agosto 2018, ricevuta la comunicazione dalla difesa della Sig.ra Dapelo, procedeva tempestivamente e per quanto possibile, alla messa in sicurezza dei luoghi (docc. 9, 10, 11, 12, 17).

I lavori svolti erano finalizzati a rimuovere fonti di rischio all'esterno dell'immobile ed a regimentare il problema delle acque meteoriche che, come già rappresentato, nel tempo, stanti anche gli interventi voluti dall'attrice, si era andato ad aggravare.





In specie, i lavori affidati in data 18/6/2019 (doc. 10) e conclusi in data 21/10/2019, prevedevano:

- la rimozione delle possibili fonti di rischio verso l'esterno dell'immobile;
- l'impermeabilizzazione a protezione del solaio mediante la fornitura e la posa di membrana elastoplastomerica (spessore 4 mm, flessibilità al freddo meno 20 gradi armata in tessuto non tessuto di poliestere, trattata con vernice antisolare);
- la realizzazione, mediante l'uso di carotatrice, di fori lungo il perimetro lato ovest per il deflusso delle acque piovane ristagnanti sulla guaina impermeabile.

Il fine dell'intervento era quello, non solo della messa in sicurezza, ma anche, per quanto possibile, la sanatoria dei danni causati dalle infiltrazioni di acque meteoriche nonché dai ristagni delle stesse, aggravatasi con i lavori dell'autunno 2016, voluti dalla Sig.ra Dapelo.

L'intervento della Agenzia -seppur pacificamente non risolutivo- ha avuto un chiaro effetto benefico sull'immobile limitando il fenomeno infiltrativo lamentato dall'attrice.

Gli interventi eseguiti nel 2019 dall'Agenzia del Demanio hanno eliminato le principali cause di infiltrazioni d'acqua nel civ. 28, pur non potendo fermare gli effetti di tutta l'acqua riversatasi in tempo anteriore alla devoluzione allo Stato ai piani 1° e terra, effetti che, anche per le caratteristiche dei fabbricati, risultano prolungati nel tempo.

Vale evidenziare, infatti, che soprattutto il solaio voltato del 1° piano, con la sua consistente massa, caratteristica delle volte del 1700, quando rimane completamente imbibito d'acqua impiega anni prima di asciugarsi, specialmente in ambiente non soleggiato e non riscaldato.

In tale prospettiva, si segnala il comportamento del CTU, il quale ha ommesso *de plano* di descrivere gli interventi effettuati dalla Agenzia, limitandosi a rinviare alla memoria preliminare depositata in data 11/2/2022, e omettendo completamente di evidenziare i positivi effetti che questi hanno comportato.

Solo a seguito di espressa contestazione del CTP di parte resistente, il CTU ha dato atto degli effetti benefici scaturiti dagli interventi effettuati; nel farlo però li ha equiparati a quelli svolti dalla ditta Bianchini Stefano:



*“Il C.T.P. riferisce nuovamente e nel dettaglio i lavori eseguiti dall’Agenzia del Demanio sul fabbricato civ. 28 ed osserva che i medesimi avrebbero portato ampi benefici riguardo alle infiltrazioni subite dal civ. 30 di parte ricorrente.*

*Pur dando atto di quanto esposto dall’Ing. DELLEPIANE, il C.T.U. ha potuto riscontrare allo stato attuale che i fenomeni lamentati sono ancora presenti e conseguentemente gli interventi posti in essere dall’Agenzia del Demanio non possono certamente essere considerati risolutivi (così come anche quelli eseguiti dal Comune di Gorreto e dalla Signora DAPELO).” (pag. 31 CTU).*

Appare pertanto inattendibile la CTU invocata da controparte, la quale, in sostanza:

- dapprima riscontra il cattivo operato degli interventi effettuati dalla Sig.ra Dapelo, nonché l’aggravio che hanno comportato alla struttura ma, in sede conclusiva, contraddittoriamente, rileva come essi non abbiano avuto alcun effetto ai fini del degrado dell’immobile;
- menziona rapidamente e in modo superficiale i positivi interventi svolti dall’Agenzia del Demanio e, solo a seguito di sollecito da parte del CTP di parte resistente, osserva come questi abbiano avuto scarso rilievo, ed anzi li paragona addirittura ai lavori effettuati dalla ditta Bianchini Stefano.

In conclusione, stante -oltre che il fatto proprio dell’attrice- la riconducibilità dei danni subiti dalla Sig.ra Dapelo a difetti di manutenzione risalenti ad un periodo antecedente all’acquisizione dell’immobile da parte dell’Agenzia del Demanio, si ritiene che quest’ultima non possa essere chiamata al ristoro integrale; o, in ogni caso, abbia diritto a giovare di una riduzione proporzionale (non solo alla frazione di proprietà, ma anche in ragione di concorsi altrui, del fatto del danneggiato, e della preesistenza dei danni e del degrado) del risarcimento, oltre che della limitazione **del suo importo in ogni caso entro il limite degli obblighi dello Stato ex art. 586 c.p.c..**

Certo ove poi codesto Ill.mo Tribunale ritenesse sussistere un profilo di responsabilità in capo dell’Agenzia, alla luce degli interventi -parzialmente- non autorizzati svolti dall’attrice, i quali hanno evidentemente comportato un aggravio delle condizioni dell’immobile, pare da escludersi la possibilità di imputare la unica ed esclusiva responsabilità ex art. 2053 c.c. alla sfera giuridica della Scrivente.





Di contro, appare ben delineato il concorso tra l'omessa manutenzione dell'immobile in epoca precedente al passaggio di proprietà in capo all'Agenzia del Demanio e le opere volute ed eseguite dalla Sig.ra Dapelo, delle quali, dovrà essere chiamata a rispondere.

Sotto questo profilo, peraltro, appare evidente che, anche a prescindere dai profili critici della relazione peritale di ATP, che ne imporrebbero la rinnovazione, si rende opportuna quantomeno una sua integrazione, dovendosi stabilire quale frazione di danni patiti dall'immobile dell'attrice sia riconducibile (oltre che al fatto proprio della Dapelo o dei suoi preposti) al degrado anteriore alla devoluzione allo Stato (per altro, per 2/3) del finitimo immobile già in pari frazione di Garbarini Giovanni.

È evidente infatti che, sul piano della causalità giuridica, è del tutto incongruo riferire al comportamento del preteso danneggiante conseguenze pregiudizievoli dipendenti invece da un fattore del tutto esterno alla sua condotta e riferibile ad un degrado anteriore alla devoluzione dell'immobile allo Stato.

### **3\_ Sulla sussistenza di un litisconsorzio necessario.**

Con una seconda domanda, controparte chiede di a codesto Ill.mo Tribunale "dichiarare tenuta e condannare la convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, come meglio visto e ritenuto, quale proprietaria e/o comproprietaria dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 allo svolgimento -senza indugio a perfetta regola d'arte e senza arrecare alcun danno all'immobile di proprietà della sig.ra Carla Dapelo- dei lavori indicati dal CTU Geom. Riccardo Pigna".

La richiesta avanzata dalla Sigra Dapelo non appare attualmente sottoponibile al vaglio di codesto Ill.mo Tribunale, in quanto, la condizione di comproprietà unita al carattere di "facere" del *petitum* richiesto, impongono all'attore la chiamata in giudizio di tutti i comunisti del bene ai sensi dell'art. 102 c.p.c. ("Tra i comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario passivo quando sia domandata nei loro confronti la condanna ad un "facere" (nella specie, eliminazione di una situazione di pericolo causata dalla loro proprietà), mentre sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al risarcimento del danno. In questo secondo caso, pertanto, il giudice d'appello, ove accerti che uno dei convenuti sia stato illegittimamente dichiarato contumace, deve scindere le cause e rimettere al primo giudice soltanto quella proposta nei confronti del contumace, decidendo nel merito le altre" Cass. civ. Sez. III





Sent., 10/05/2011, n. 10208, in senso conforme anche Cass. civ. Sez. II Ord., 04/02/2021, n. 2634).

Le circostanze di fatto e di diritto che precedono impongono alternativamente (o, meglio, in gradato ordine logico):

- a. d'ordinare alla controparte di integrare il contraddittorio nei confronti del Sig. Garbarini Antonio fu Giovanni Maria, nato a Gorreto il 29/9/1881, ove (ed è lecito dubitarne) ancora in vita, ovvero, come è più logico immaginare, previa loro identificazione, nei confronti dei relativi eredi;
- b. ove tale ricerca dia esito negativo, previa sospensione dell'odierno giudizio, di procedere, eventualmente ex officio, ex art. 528 c.c., all'apertura dell'eredità giacente del Sig. Garbarini Antonio fu Giovanni Maria finalizzata alla devoluzione allo Stato e per esso all'Agenzia del Demanio dell'1/3 restante del bene *de quo* (a ciò ben disponibile poiché, checché ne dica controparte, l'atteggiamento dell'Agenzia, che ben potrebbe qui paralizzare la domanda limitandosi all'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, è di massima disponibilità operativa, nel rispetto dei limiti di legge).

#### **4\_ Dell'impossibilità per il Giudice Ordinario di apporre un termine per il completamento dei lavori sull'immobile.**

Con ulteriore domanda, l'attrice chiede a codesto Ill.mo Tribunale di concedere un termine non superiore a sei mesi dalla definizione del giudizio, entro il quale, i lavori di ristrutturazione devono essere conclusi dall'Agenzia del Demanio; chiedendo inoltre, il risarcimento di euro 100 per ogni giorno di eventuale ritardo.

La presente richiesta è, per un verso, inammissibile, trattandosi del c.d. istituto della "astreintes", forma di coartazione del debitore, derivata dall'ordinamento francese e, conosciuta, nel nostro, solo nanti il Giudice Amministrativo, in sede d'ottemperanza, in relazione ad obbligazioni di dare.

Nanti il giudice civile un siffatto istituto è previsto solo dal novellato art. 614bis c.p.c. che riguarda i poteri del giudice dell'esecuzione.

Per altro verso, la richiesta è inaccoglibile: l'Amministrazione pubblica per provvedere ad opere deve seguire regole di evidenza pubblica che non paiono compatibili con la previa determinazione da parte di un giudice (per di più ordinario) di un termine entro il



quale la P.A. debba provvedere (a prescindere dalle forme necessitanti) al completamento dei lavori.

#### **5\_Sulla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla Sig.ra Dapelo.**

Inoltre, l'odierna attrice richiede a codesto Ill.mo Tribunale il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.

La domanda risarcitoria deve essere rigettata in forza del costante orientamento giurisprudenziale che esclude perentoriamente la fattispecie del danno non patrimoniale *in re ipsa*, richiedendo, qualora venga lamentato, l'allegazione dei danni patiti e *patiendi* del richiedente.

All'interno dell'avverso atto di citazione non è presente alcuna allegazione del danno non patrimoniale patito dalla Sig.ra Dapelo, dal che ne deriva l'inammissibilità ed infondatezza della richiesta di ristoro, peraltro insuscettibile di accoglimento anche sotto il profilo dell'inesistenza di un illecito legittimante, mancando tanto il fatto di reato, quanto la lesione di diritti inviolabili o tutelati costituzionalmente.

#### **6\_Sull'asserito comportamento dilatorio dell'Amministrazione.**

Con autonomo motivo di censura, controparte lamenta un asserito comportamento dilatorio nei suoi confronti da parte della Scrivente.

La doglianza, prima che non concludente, non pare fondata.

Innanzitutto, la Sig.ra Dapelo lamenta la condotta tenuta dall'Agenzia del Demanio, solo a partire dal momento successivo alla redazione della CTU, omettendo di considerare la tempestività e la bontà dei lavori svolti per la messa in sicurezza dell'immobile avvenuti nel 2019.

Inoltre, la narrazione degli eventi, così come sviluppata dalla Sig.ra Dapelo, appare lacunosa e non scevra di perplessità nei confronti del serio e corretto operato dell'Amministrazione; la quale, di contro ha agito con l'obiettivo della collaborazione e della ricerca di un accordo conciliativo con controparte.

Già si è parlato dei lavori con cui la Scrivente ha, in parte, ovviato ai problemi venutisi a creare a seguito degli interventi voluti dalla Sig.ra Dapelo; motivo per cui si intende *quivi* ritrascritto quanto osservato al secondo punto dei motivi in diritto della presente comparsa.





Controparte ha omesso di menzionare i tentativi di conciliazione esperiti dal CTU in sede di ATP (pag. 27 CTU); falliti, il primo, per volontà dell'attrice stessa (la quale si è rifiutata di acquistare il bene demaniale) ed il secondo per volontà dell'Agenzia (che si è opposta a concorrere, in un primo momento, alle spese di ripristino dell'immobile).

Riguardo, invece, la mediazione avviata dall'odierna attrice, la Scrivente ha attivamente partecipato a tutti gli incontri; salvo poi, non ravvisando profili comuni sulla cui base instaurare un dialogo costruttivo, chiedere la conclusione della procedura.

Ma vi è di più. A riprova della volontà conciliativa espressa dalla Scrivente, nonostante la chiusura del procedimento di mediazione, in data 6/7/2023 è stata inviata una nota (doc. 21) alla Sig.ra Dapelo, ove si proponeva di transare la vertenza corrispondendo alla controparte l'importo considerato dal CTU dell'ATP sufficiente alla realizzazione dei lavori di ripristino (ipotesi conciliativa per euro 48.929,00).

L'offerta, congrua nel valore e corrispondente alla cifra indicata nella relazione di CTU, merita di essere qui ritrascritta:

*"[...] Le sintetizzo di seguito le linee della proposta conciliativa che l'Agenzia ritiene suscettibile di essere coltivata:*

- *l'Agenzia erogherà a favore della Sig.ra Dapelo l'importo di euro 48.929,00, identificato dal CTU, come idoneo a sostenere i costi dei lavori di ripristino;*
- *tutte le opere indicate in sede di relazione conclusiva del procedimento di ATP dovranno essere realizzate dalla parte Dapelo nei limiti di spesa indicato dal CTU, pari ad euro 48.929,00;*
- *i lavori sul cespite di proprietà statale dovranno essere integralmente gestiti dalla parte Dapelo, riservandosi l'Agenzia la verifica circa la corretta e completa esecuzione degli stessi;*
- *qualora l'esecuzione delle opere indicate dal CTU dovesse, per qualsiasi ragione, comportare un costo superiore ad euro 48.929,00, la relativa maggiore spesa risulterà a carico della parte Dapelo;*
- *all'esito dell'esecuzione delle opere, l'immobile oggetto dei lavori rimarrà in capo al Demanio dello Stato, nell'attuale quota di proprietà pari ai 2/3, senza che la parte Dapelo possa vantare, per ogni ragione o titolo, pretesa alcuna nei confronti dell'Agenzia del Demanio e/o dello Stato e ciò anche nel caso in cui il costo sostenuto per l'esecuzione delle opere evidenziate in sede di ATP risultasse eventualmente superiore a quanto lì determinato dal CTU;*



- *ove l'esecuzione dei lavori venga iniziata e poi successivamente sospesa dalla parte Dapelo per cause a questa imputabili, tutte le opere eventualmente eseguite resteranno a totale carico dell'esecutrice, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno;*
- *attesi i contenuti della relazione conclusiva del procedimento, l'importo pari ad euro 48.929,00 risulta comprensivo di tutte le spese necessarie all'esecuzione delle opere, nonché degli oneri di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento per la sicurezza, bolli, tasse, oneri di sopralluogo, di occupazione del suolo pubblico nonché, più in generale, oneri vari tutti da ritenersi in comunque in capo alla parte Dapelo quale stazione appaltante. [...]*

Tale proposta, che è stata formulata, è tuttavia stata respinta dall'odierna attrice.

In conclusione, le doglianze riguardo la condotta dell'Agenzia appaiono infondate, avendo tempestivamente proceduto alla messa in sicurezza dell'immobile e partecipato attivamente al tentativo di addivenire ad una proposta transattiva; la quale, stante la distanza prospettica delle parti, non è stata individuata.

#### P.Q.M.

*Voglia codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, previa integrazione del contraddittorio a cura di parte attrice, nei confronti del Sig. Garbarini Antonio fu Giovanni Maria, nato a Gorreto il 29/9/1881, ovvero dei suoi identificandi eredi, o, in difetto di eredi, previa sospensione del presente procedimento ed apertura ex art. 528 c.c. di procedimento di eredità giacente finalizzato alla devoluzione allo Stato e per esso all'Agenzia del Demanio del residuo 1/3 dell'immobile sito in Gorreto (GE), Via Capoluogo civ. 30, censito al C.F. Gorreto Fg. 31 Mapp. 107, Sub. 1, 2 e 3, rigettare ogni attorea domanda ovvero ridurre come meglio visto in parte motiva la condanna dell'Agenzia convenuta.*

*Con vittoria delle spese.*

Si producono:

1. Nota del 18/11/2015 della Sig.ra Dapelo con allegata relazione tecnica del 16/11/2015 del Geom. Vittore Saredi.
2. Ordinanza n. 10 del 5/12/2015 del Sindaco di Gorreto.
3. Nota del 12/4/2016 dello Studio Legale Donadoni.
4. Relazione tecnica del 7/4/2016 del Geom. Vittore Saredi.





5. Provvedimento del 18/4/2016 del Tribunale di Genova.
6. Perizia del 14/7/2016 del Geom. Vittore Saredi.
7. Dichiarazione del 30/8/2016 della Sig.ra Dapelo.
8. Visure C.F. Comune di Gorreto Fg. 31 Mapp. 107, sub. 1, 2, 3.
9. Affidamento progettazione prot. 4022 dell'8/5/2019.
10. Affidamento lavori prot. 5728 del 18/6/2019.
11. Capitolato speciale d'appalto allegato all'atto di affidamento lavori.
12. Relazione Ing. Galli.
13. Nota Avv. Provenzali del 24/3/2017 con allegato decreto di devoluzione del Tribunale di Genova del 4/3/2017.
14. Nota dello Studio Legale Donadoni del 18/3/2019.
15. Nota Avv. Provenzali del 29/11/2019.
16. Nota Studio Legale Donadoni del 3/8/2018.
17. Certificato ultimazione lavori.
18. Perizia Geom. Vittore Saredi del 23/9/2021.
19. Perizia Geom. Vittore Saredi del 24/9/2018.
20. CTU depositata nell'ambito dell'ATP.
21. Nota Avvocatura dello Stato prot. 27722 del 6/7/2023.
22. Nota Ag. Demanio prot. 10726 del 24/10/2018.
23. Nota MiBAC prot. 6964 del 26/3/2019.
24. Nota Ag. Demanio prot. 7881 del 5/7/2021.
25. Nota Ag. Demanio prot. 11647 del 29/11/2019.
26. Nota Ag. Demanio prot. 12159 del 24/11/2023.
27. Nota Ag. Demanio prot. 12160 del 24/11/2023.
28. Nota Ag. Demanio prot. 12161 del 24/11/2023.
29. Domanda di mediazione presso AEQUITAS ADR del 7/3/2023.

*Genova 22 dicembre 2023*

*Giorgio Lembeck  
Avvocato dello Stato*








## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

- Il Tribunale di Genova ordinava alla sig.ra Carla Dapelo l'integrazione del contraddittorio **entro il termine del 08.03.2024** nei confronti del soggetto che risulterà attualmente comproprietario della restante quota di 1/3 dell'immobile in esame con provvedimento del 28.12.2023 emesso nel procedimento R.G. n. 9565/2023 che di seguito integralmente si ritrascrive:



## TRIBUNALE DI GENOVA

Terza Sezione Civile

R.G. n. 9565/2023

Il giudice dott. Alberto La Mantia

- letti gli atti di causa;
- visto l'art.171 bis co. 2 c.p.c.;
- rilevato che risulta pacifico che l'immobile sito in Gorreto Via Capoluogo 30 sia ancora intestato, per la quota di un terzo, al sig. Antonio Garbarini fu Giovanni, nato a Gorreto il 29/9/1881;
- considerate che, in relazione alla domanda di parte attrice volta alla condanna allo svolgimento dei lavori indicati dal CTU nominato nel procedimento R.G. 10611/2021, risultano litisconsorti necessari tutti i comproprietari del suddetto bene; al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "tra i comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario passivo quando sia domandata nei loro confronti la condanna ad un "facere" (nella specie, eliminazione di una situazione di pericolo causata dalla loro proprietà), mentre sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al risarcimento del danno ..." (Cass. n. 10208/2011);
- ritenuto, pertanto, che va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che risulterà attualmente comproprietario (vista la data di nascita del sig. Antonio Garbarini) dell'unità immobiliare in esame.

P.Q.M.





Visto l'art. 102 secondo comma c.p.c., ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario dell'immobile indicato in parte motiva entro il termine dell'8/3/2024.

Visto l'art. 171 bis secondo comma c.p.c., fissa nuova udienza per la comparizione personale delle parti all'11/9/2024 ore 9,00, udienza rispetto alla quale decorreranno i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c..

Dispone l'acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo del procedimento di ATP avente n. R.G. 10611/2021.

Si comunichi.

Genova, 28 dicembre 2023

Il Giudice



**1. Intestazione dell'immobile sito in Gorreto Via Capoluogo n. 30**

- Antecedentemente al giudizio R.G. n. 99565/2023 la sig.ra Carla Dapelo al fine di far accertare e quindi cristallizzare il reale stato dei luoghi ha radicato nanti al Tribunale di Genova, il **procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021** che si è concluso con il deposito della relazione tecnica del 22.11.2022 predisposta dal C.T.U. sul seguente quesito: **"Descriva il CTU gli immobili oggetto di causa accertando l'attuale proprietà (per il terzo residuo) di quello intestato per due terzi alla parte resistente:**
  - *b) Verifichi l'esistenza dei danni lamentati dalla parte ricorrente e l'imminenza della situazione di pericolo dalla stessa descritta valutando la riconducibilità causale dei problemi riscontrati all'immobile di parte resistente ovvero, in tutto o in parte, anche ad interventi posti in essere dalla ricorrente;*
  - *c) Indichi le misure necessarie per risolvere i problemi eventualmente accertati e ne determini il costo;*
  - *d) Tenti conciliazione tra le parti".*
- Nella relazione tecnica del 22.11.2022 (prod. n. 28 cfr. da p. 7 a p. 12) il C.T.U. quanto all'accertamento dell'attuale proprietà del terzo residuo (nei confronti di cui effettuare l'integrazione del contraddittorio) a seguito delle ricerche storiche effettuate (prod. n. 29 - All. 7 alla CTU) così ha risposto a p. 12: ***"La restante quota di 1/3 della proprietà del bene immobile risulta ad oggi ancora in capo al sig. GARBARINI ANTONIO, fu Giovanni Maria, nato a Gorreto (Ge) il 29.09.1881, parrebbe emigrato in America, del quale si sono perse le tracce e che, dato l'anno di nascita è certamente deceduto"***.
- Da visura storica catastale (prod. n. 29) la quota di un terzo dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 risulta intestata al sig. GARBARINI ANTONIO FU GIOVANNI MARIA nato il 29.09.1881 a Gorreto e DA ispezione ipotecaria (prod. n. 30) non risulta nessuna iscrizione.
- Da ulteriori ricerche anagrafiche cfr. PEC del 05.01.2024 (prod. n. 31) - rispetto a quelle svolte dal CTU - dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Gorreto è stato confermato che del sig. Antonio Garbarini Fu Giovanni nato a Gorreto il 29.09.1881 non risulta nei registri atto di morte e lo stesso risulta emigrato negli



Stati Uniti come risulta da PEC del 08.01.2024 (prod. n. 32).

- Ulteriormente è stata rivolta richiesta presso l'Anagrafe Nazionale che ha risposto in data 12.02.2024 che sull'Anagrafe Nazionale non risulta nessuna scheda intestata al sig. Garbarini Antonio Fu Giovanni Maria nato il 29.09.1881 a Gorreto (prod. n. 33)
- Conseguentemente da ricerche effettuate presso l'AIRE è stato confermato che nulla risulta presso i relativi registri del sig. Antonio Garbarini Fu Giovanni nato a Gorreto il 29.09.1881 come risulta da comunicazione del 26.01.2024 (prod. n. 34).

### ***2. La comprovata difficoltà di identificare i destinatari della notifica***

- Risulta pertanto documentalmente provato che presumibilmente dagli inizi del 1900 il sig. Antonio Garbarini Fu Giovanni nato a Gorreto il 29.09.1881 è emigrato negli Stati Uniti e di lui e conseguentemente dei suoi eventuali eredi non si ha più notizia e/o risultanza alcuna.
- Tali circostanze sono state confermate anche dalla CTU svolta nel giudizio radicato nanti al Tribunale di Genova di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021, il cui quesito espressamente indicava di accertare l'attuale proprietà del terzo residuo dell'immobile sito in Gorreto Via Capoluogo n. 30.
- Come provato documentalmente (prodd. nn. 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34) la notificazione del presente atto di integrazione del contraddittorio al sig. Antonio Garbarini Fu Giovanni nato a Gorreto il 29.09.1881 o a eventuali eredi, nei modi ordinari risulta impossibile per la comprovata difficoltà a reperire informazioni in ordine alla sua residenza o esistenza in vita; si formula, pertanto, istanza e in calce al presente atto istanza di notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 150 c.p.c., chiedendo all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito di indicare i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza del destinatario o di suoi eventuali eredi controinteressati che possano vantare diritti o quote di proprietà sul terreno sopra descritto.

### ***3. La domanda di mediazione***

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 c. 3, n. 3 bis c.p.c. si dichiara che è stata



## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

depositata istanza di mediazione (prod. n.35) e che il primo incontro di mediazione, procedimento n. 500/24, è stato fissato al 27.03.2024 ore 15.30 presso la sede dell'Organismo di Mediazione Aequitas ADR di Chiavari in Via dei Revello n. 27/1.

OOo

Ciò premesso, la sig.ra Carla Dapelo, *ut supra* domiciliata rappresentata e difesa,

### INVITA

Il sig. Antonio Garbarini Fu Giovanni nato a Gorreto il 29.09.1881 e/o i suoi eredi, collettivamente e impersonalmente, a partecipare all'incontro di mediazione procedimento n. 500/24, fissato al 27.03.2024 ore 15.30 presso la sede dell'Organismo di Mediazione Aequitas ADR di Chiavari in Via dei Revello n. 27/1

### AVVISA

Che la mancata comparizione all'incontro di mediazione può essere valutata dal giudice del successivo giudizio ex art. 116, comma II, c.p.c.; qualora intendano intervenire in mediazione, devono farlo personalmente assistiti da un avvocato; prima di partecipare all'incontro devono prendere visione ed accettare il Regolamento Aequitas ADR e la tabella delle indennità di mediazione, consultabili sul sito [www.aequitasadr.eu](http://www.aequitasadr.eu); alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità stessa fino a concorrenza di Euro 500,00 ex art. 20 D. Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii; in caso di accordo risultante da atto scritto o in caso di adesione alla proposta del mediatore, il verbale di avvenuta conciliazione sottoscritto dalle parti e dai propri legali ha efficacia di titolo esecutivo; in caso di raggiungimento dell'accordo il verbale di accordo deve essere trasmesso a cura della parte all'Ufficio del registro / Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di legge che trovandosi nelle condizioni previste ex lege potranno chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex art. 76 D.P.R. 115/2002, ed essere esonerati dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo.

E pertanto in adempimento all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Tribunale di Genova in data 28.12.2023 nel procedimento R.G. 9565/2023 nei confronti dell'attuale comproprietario della quota di un terzo dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30

CITA

Il sig. Antonio Garbarini Fu Giovanni nato a Gorreto il 29.09.1881 e/o i suoi eredi, collettivamente e impersonalmente a comparire dinanzi al Tribunale di Genova, in Piazza Piazza Portoria n. 1, Giudice Dott. Alberto La Mantia, alla udienza che ivi sarà tenuta il giorno **11 settembre 2024** ore 9.00, procedimento R.G. n. 9565/2023 con invito a costituirsi almeno settanta giorni prima dell'udienza predetta, ai sensi e nelle forme previste dagli artt. 163bis e 166 C.P.C., e con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 86 o da leggi speciali e che la parte sussistendone i presupposti di legge può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e che in difetto di costituzione si procederà previa declaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, previa ogni declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta anche in via istruttoria ed incidentale:

- Accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (proprietaria della quota di 2/3) e del convenuto sig. Antonio Garbarini Fu Giovanni nato a Gorreto il 29.09.1881 e/o i suoi eredi, collettivamente e impersonalmente (proprietari della quota di 1/3) ex artt. 2053 e/o 2055 C.C. e/o come meglio visto e ritenuto, comunque in solido tra loro, quali comproprietari dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 che risulta trovarsi in totale stato di abbandono, degrado e rovina come acclarato dalla CTU svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021.
- Conseguentemente dichiarare tenuta e condannare comunque in solido tra loro la convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (proprietaria della quota di 2/3) e il convenuto sig. Antonio Garbarini Fu Giovanni nato a Gorreto il 29.09.1881 e/o i suoi eredi, collettivamente e impersonalmente (proprietari della quota di 1/3), quali comproprietari dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 allo svolgimento



## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

- senza indugio a perfetta regola d'arte e senza arrecare alcun danno all'immobile di proprietà della sig.ra Carla Dapelo – dei lavori indicati dal CTU Geom. Riccardo Pigna nel computo metrico estimativo di cui alla perizia depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021 radicato nanti al Tribunale di Genova (prod. n. 1, cfr. in particolare da pp. 22 a pp. 26 comprese) da intendersi quivi integralmente trascritte.
- Conseguentemente accertare e dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori indicati dal CTU Geom. Riccardo Pigna nel computo metrico estimativo di cui alla perizia depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021 radicato nanti al Tribunale di Genova (prod. n. 1, cfr. in particolare da pp. 22 a pp. 26 comprese) da intendersi quivi integralmente trascritte e quindi condannare comunque in solido tra loro la convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (proprietaria della quota di 2/3) e il convenuto sig. Antonio Garbarini Fu Giovanni nato a Gorreto il 29.09.1881 e/o i suoi eredi, collettivamente e impersonalmente (proprietari della quota di 1/3), quali comproprietari dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 allo svolgimento ed al conseguente completamento - senza indugio a perfetta regola d'arte e senza arrecare alcun danno all'immobile di proprietà della sig.ra Carla Dapelo – dei predetti lavori entro e non oltre il termine perentorio e non differibile di mesi 6 dalla definizione del presente giudizio e/o del termine meglio visto e ritenuto anche secondo equità dall'Ecc.mo Tribunale adito, con conseguente condanna della convenuta al pagamento in favore della sig.ra Carla Dapelo della somma di Euro 100,00 (o quella meglio vista e ritenuta anche secondo equità) per ogni giorno di ritardo oltre il termine che sarà indicato dal Ecc.mo Tribunale adito.
- Conseguentemente dichiarare tenuti e condannare comunque in solido tra loro la convenuta Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (proprietaria della quota di 2/3) e il convenuto sig. Antonio Garbarini Fu Giovanni nato a Gorreto il 29.09.1881 e/o i suoi eredi, collettivamente e impersonalmente (proprietari della quota di 1/3) quali comproprietari dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 al risarcimento

- dei danni tutti patiti e patienti dalla sig.ra Carla Dapelo, patrimoniali e non patrimoniali, ivi comprese tutte le spese e gli esborsi sostenuti e da sostenersi, oltre al risarcimento del pregiudizio patito per mancata/ridotta disponibilità e/o godimento del bene e così condannare il/i convenuto/i al pagamento della somma che risulterà ad esito dell'espletanda istruttoria, ovvero della somma maggiore o minore che l'Ecc.mo Tribunale adito riterrà di giustizia liquidare, anche secondo equità, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal fatto al saldo.
- Vinte le spese tutte di giudizio in favore di parte attrice, con compensi legali anche con applicazione della variazione in aumento ex art. 4, comma VIII, del D.M. 55/2014, oneri generali compresi, e eventuali esborsi di C.T.U. (e C.T.P.) oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.

**IN VIA ISTRUTTORIA**

Si allega:

A - Procura alle liti della sig.ra Carla Dapelo:

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:

- 1) Relazione tecnica del 22.11.2022 predisposta dal C.T.U. Tribunale di Genova R.G. n. 10611/2021.
- 2) Perizia tecnica Geom. Saredi del 24.09.2018.
- 3) Parcella n. 6 del 25.09.2018 Geom. Saredi.
- 4) Perizia tecnica Geom. Saredi del 23.09.2021.
- 5) Parcella n. 6 del 14.09.2021 Geom. Saredi.
- 6) Atto introduttivo A.T.P. R.G. 10611/2021 Tribunale di Genova.
- 7) Provvedimento liquidazione spese per CTU A.T.P. R.G. 10611/2021 Tribunale di Genova.
- 8) Fattura CTU Geom. Riccardo Pigna.
- 9) Fotocopia ricevuta di bonifico effettuato per pagamento CTU.
- 10) Parcella n. 2 del 11.01.2022 Avv. Emanuele Cozzio acconto competenze professionali A.T.P. R.G. 10611/2021 Tribunale di Genova.
- 11) Parcella n. 3 del 30.01.2023 Avv. Emanuele Cozzio saldo competenze professionali A.T.P. R.G. 10611/2021 Tribunale di Genova.
- 12) Parcella n. 15 del 18.12.2022 Geom. Saredi Parcella n. 2 del 11.01.2022 assistenza come CTP in A.T.P. R.G. 10611/2021 Tribunale di Genova.



## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

- 13) PEC del 09.01.2023 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 14) Istanza di mediazione ex D. Lgs 28/20210 Aequitas ADR Chiavari Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 15) Verbale incontro del 06.04.2023 Aequitas ADR Chiavari Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 16) Verbale incontro del 22.05.2023 Aequitas ADR Chiavari Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 17) Verbale incontro del 05.07.2023 Aequitas ADR Chiavari Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 18) Notula pro forma del 31.07.2023 per attività professionale stragiudiziale Avv. Emanuele Cozzio.
- 19) Preventivo del 03.04.2023 della Impresa Edile Bianchini.
- 20) Tabella Valori OMI locazione comune Gorreto.
- 21) PEC del 03.08.2018 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 22) PEC del 08.10.2018 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 23) PEC del 18.03.2019 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 24) PEC del 21.11.2019 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 25) PEC del 07.08.2020 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 26) PEC del 30.09.2020 Dapelo / Agenzia del Demanio.
- 27) Dichiarazione scritta sig. Daniele Chierici.
- 28) CTU relazione tecnica del 22.11.2022.
- 29) All. n. 7 relazione tecnica del 22.11.2022.
- 30) Ispezione ipotecaria.
- 31) Ricerche anagrafiche presso Comune di Gorreto PEC del 05.01.2024.
- 32) Comune di Gorreto PEC del 08.01.2024.
- 33) Comunicazione l'Anagrafe Nazionale del 12.02.2024.
- 34) AIRE comunicazione del 26.01.202.
- 35) Istanza di mediazione.

### **PROVE TESTIMONIALI**

Si indicano a testimoni (sui fatti esposti in narrativa da intendersi qui integralmente trascritti e preceduti dalle parole "vero che", con riserva di meglio capitolarlo ed indicare i mezzi di prova nei termini processuali istruttori) i Signori:

## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

- Daniele Chierici, residente in Santa Margherita Ligure, anche a conferma della dichiarazione scritta predisposta (prod. n. 27).

Si formulano i seguenti capitoli di prova:

- 1) VERO CHE a causa delle copiose infiltrazioni provenienti dall'adiacente edificio di Via Capoluogo n. 30 in Gorreto, che si trova in totale stato di abbandono e rovina, la sig.ra Carla Dapelo è costretta a svolgere significativi interventi di pulizia straordinaria per poter fruire della abitazione sita in Gorreto Via Capoluogo n. 28.
- 2) VERO CHE a causa delle copiose infiltrazioni provenienti dall'adiacente edificio di Via Capoluogo n. 30 in Gorreto, che si trova in totale stato di abbandono e rovina, la sig.ra Carla Dapelo è impossibilitata ad utilizzare la propria abitazione sita in Gorreto Via Capoluogo n. 28 quando si verificano piogge significative e/o neviccate.
- 3) VERO CHE all'interno dell'adiacente edificio di Via Capoluogo n. 30 in Gorreto stanno proliferando nidi di animali e insetti nocivi, in particolare scorpioni e calabroni.
- 4) VERO CHE con il progredire dello stato di abbandono e rovina dell'edificio di Via Capoluogo n. 30 molto spesso nell'abitazione della sig.ra Carla Dapelo vengono rinvenuti scorpioni e calabroni.

Si formula istanza di acquisizione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G. n. 10611/2021 radicato nanti al Tribunale di Genova.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni, repliche, eccezioni, modificazioni, deduzioni, produzioni e istanze istruttorie, richiesta di CTU, ai sensi di legge, e con salvezza di ogni altro diritto.

Ai sensi della L. 14.05.2005 n. 80 si dichiara la disponibilità a ricevere le comunicazioni anche al fax n. 0185-29.18.76.

Ai soli fini fiscali, ed ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche, si dichiara che il valore del presente procedimento è superiore ad Euro 52.000,00 ed inferiore ad Euro 260.000,00 ed il C. U. pari ad Euro 759,00= è già stato assolto.

Con ossequio.

Santa Margherita Ligure, li 13.02.2024

Avv. Emanuele Cozzio

Firmato digitalmente

\* \* \* \* \*





ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI GENOVA

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

ex artt. 150 c.p.c e 50 Disp. Att. c.p.c.

NELL'INTERESSE DI:

**Dapelo Carla** (C.F. DPL CRL 54B42 I225X), nata il 02.02.1954 Santa Margherita Ligure rappresentata, assistita e difesa in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Emanuele Cozzio (cod. Fisc. CZZMNL75M24I225T, posta elettronica certificata: avvemanuelecozzio@puntopec.it), del Foro di Genova, ed elettivamente domiciliata in 16038 S. Margherita Ligure (Ge), Via Luisito Costa n. 23/2, tel. 0185/29.18.74, fax 0185/29.18.76.

L'Avv. Emanuele Cozzio dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvemanuelecozzio@puntopec.it.

PREMESSO CHE

- (i) La sig.ra Carla Dapelo intende adempiere all'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal Tribunale di Genova in data 28.12.2023 nel procedimento R.G. 9565/2023 nei confronti dell'attuale comproprietario della quota di un terzo dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30.
- (ii) Da ricerche effettuate dall'esponente la quota di un terzo dell'immobile sito in Gorreto, Via Capoluogo n. 30 risulta ancora intestata al sig. Antonio Garbarini Fu Giovanni nato a Gorreto il 29.09.1881 con indirizzo di residenza sconosciuto (prodd. nn. 28-29) *catasto*
- (iii) Il sig. Antonio Garbarini Fu Giovanni nato a Gorreto il 29.09.1881 non risulta censito né presso il comune di nascita, né presso l'Anagrafe Nazionale né presso l'AIRE né tantomeno è presente nei reparti di pubblicità immobiliare dello stato italiano (prodd. nn. 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34)
- (iv) Nonostante la diligenza adottata dagli esponenti per ottenere informazioni utili presso le amministrazioni competenti non è stato possibile né ricostruire un albero genealogico né reperire l'indirizzo di residenza del convenuto né identificare anagraficamente eventuali eredi, con la conseguenza che per gli esponenti è praticamente impossibile procedere alla notifica dell'atto di

## STUDIO LEGALE AVV. EMANUELE COZZIO

integrazione del contraddittorio nel giudizio R.G. 9565/2023 radicato nanti al Tribunale di Genova, secondo le forme ordinarie;

- (v) Dall'impossibilità di notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio R.G. 9565/2023 radicato nanti al Tribunale di Genova consegue la necessità di notifica per pubblici proclami ex artt. 150 c.p.c. e 50 Disp. Att. C.p.c..

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

### CHIEDE

Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, per le ragioni meglio espresse nel soprariportato atto di integrazione del contraddittorio e sulla base dei documenti in atti, Voglia autorizzare la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nel giudizio R.G. 9565/2023 radicato nanti al Tribunale di Genova nell'interesse della sig.ra Carla Dapelo, (C.F. DPL CRL 54B42 I225X), nata il 02.02.1954 Santa Margherita Ligure nei confronti del convenuto sig. Antonio Garbarini Fu Giovanni nato a Gorreto il 29.09.1881 e/o i suoi eredi, collettivamente e impersonalmente, mediante pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti degli artt. 150 c.p.c. e 50 Disp. Att. Indicando all'uopo i modi più opportuni per portare il tutto a conoscenza dei destinatari.

\* \* \*

Si dichiara che il Contributo Unificato per la presente istanza è pari ad Euro 98,00.=.

Con ossequio.

Santa Margherita Ligure, li 13.02.2024

Avv. Emanuele Cozzio

Firmato digitalmente





N. R.G. 959/2024



## TRIBUNALE DI GENOVA

### PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Letta l'istanza che precede con la quale

DAPELO Carla rappresentata dal difensore avv. Emanuele Cozzio ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, per le ragioni specificate nell'istanza medesima, dell'atto di integrazione del contraddittorio nella procedura RG 9565/2023

nei confronti di

GARBARINI Antonio fu Giovanni, nato a Gorreto il 29.9.1881 di residenze sconosciute

sentito il P.M., che nulla oppone;

ritenuto che il Garbarini risulta intestatario catastale per la quota di un terzo del bene indicato nell'atto di citazione (immobile sito in Gorreto via Capoluogo, n. 30) e la notificazione nei modi ordinari appare praticamente impossibile tenuto conto della "somma difficoltà", se non addirittura dell'oggettiva impossibilità di procedere per le vie ordinarie tenuto conto che non risultano dati utili per la sua identificazione o degli eredi e/o aventi causa: infatti il Garbarini non risulta censito né presso il Comune di nascita, né presso l'anagrafe nazionale né presso l'AIRE e da informazioni assunte dovrebbe essere emigrato negli USA;  
Che pertanto l'istanza merita accoglimento:

visti gli artt. 150 cpc e 50 disp. att. cpc

AUTORIZZA

la notifica per pubblici proclami dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti di

GARBARINI Antonio fu Giovanni, nato a Gorreto il 29.9.1881 di residenze sconosciute

DISPONE

che copia di tale istanza, previa apposizione del presente decreto in calce all'originale, sia affisso a cura dell'istante nella Casa comunale del comune di GORRETO (GE), pubblicato sul sito web del tribunale di Genova (sezione pubblici proclami) e che un estratto di esso sia inserito nella G.U. della Repubblica ai sensi dell'art. 150 c. 2 CPC

Genova, 7 marzo 2024

Il Presidente del Tribunale  
Enrico RAVERA